



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 55

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 ottobre 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 16
2 ^a - Giustizia	» 25
3 ^a - Affari esteri	» 32
5 ^a - Bilancio	» 42
7 ^a - Istruzione	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 128
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 133
11 ^a - Lavoro	» 140
12 ^a - Igiene e sanità	» 144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 147
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 151

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	» 9

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	Pag. 14
--	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 155
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 158
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 159
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 163

CONVOCAZIONI	Pag. 164
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 17 ottobre 2006

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***SALVI***indi del Presidente della 13^a Commissione***SODANO**

Intervengono il ministro della solidarietà sociale Ferrero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Daniela Melchiorre.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali

(Esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del presidente SALVI, il senatore CONFALONIERI (RC-SE), relatore per la 13^a Commissione, rileva che il decreto-legge in titolo prevede per la prima volta non solo una sospensione degli sfratti, ma anche l'avvio di un programma di edilizia agevolata e sovvenzionata per lo sviluppo e l'aumento di alloggi in locazione. La sospensione degli sfratti si è resa comunque necessaria per evitare effetti sociali incontrollabili, soprattutto nelle grandi città, visto che la sospensione precedente era scaduta il 3 agosto scorso.

Uno dei segnali più incoraggianti contenuti nel decreto-legge n. 261 del 2006 è dato dalle misure che si prospettano per affrontare il problema del disagio abitativo, determinato da una pluralità di cause: la diminuzione degli alloggi popolari; la crescita degli sfratti per morosità; l'incremento dei canoni di locazione; le politiche di privatizzazioni e cartolarizzazioni

di patrimoni immobiliari che hanno ulteriormente inciso sul patrimonio abitativo. A fronte di tale quadro, le proroghe non rappresentano la soluzione dei problemi richiamati, perpetuando invece una situazione emergenziale in un settore, quello abitativo, che esige invece politiche strutturali in grado di dare certezza ad inquilini e proprietari. In tal senso, appare condivisibile la scelta del Governo di proporre un percorso che porti all'abbandono dello strumento delle mere proroghe.

Infatti, la sospensione degli sfratti prevista dal decreto-legge in esame si lega anche ad un'attività di programmazione da parte dei comuni, nonché all'avvio di un tavolo di concertazione da parte dello Stato. Inoltre, rispetto ai provvedimenti precedenti sono state introdotte alcune novità, riguardanti le categorie dei soggetti beneficiari, l'ampliamento dei comuni interessati, nonché la durata della stessa sospensione. Peraltro, sono stati recepiti i rilievi della Corte costituzionale anche per quanto attiene alla comparazione tra inquilino e proprietario, laddove quest'ultimo sia in condizioni simili o peggiori rispetto al primo.

Con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge, l'articolo 1 disciplina la sospensione delle procedure di sfratto, individuando le categorie sociali ed i comuni interessati, mentre l'articolo 2 ripropone i benefici fiscali già inseriti nei precedenti provvedimenti. L'articolo 3 disciplina i programmi pluriennali che i comuni devono predisporre, prevedendo altresì l'istituzione di commissioni per l'eventuale graduazione degli sfratti. L'articolo 4 istituisce il tavolo nazionale di concertazione allo scopo di definire il piano nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, mentre l'articolo 5 ha ad oggetto la determinazione del reddito dei fabbricati e l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

In conclusione, il provvedimento in esame costituisce una grande opportunità per affrontare la drammatica emergenza degli sfratti, abbandonando la logica legata al susseguirsi delle proroghe. L'obiettivo è quello di avviare, con il concorso delle regioni e dei comuni, una nuova politica abitativa capace di fornire risposte strutturali per gli inquilini ed i proprietari. A tal riguardo, si sta valutando, insieme al relatore della Commissione giustizia, l'eventuale presentazione di alcuni emendamenti che vengono incontro alle istanze di regioni e comuni.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), relatore per la 2^a Commissione, rileva che le norme del decreto-legge in esame incidono su due diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: da una parte il diritto di proprietà, dall'altra il diritto all'abitazione, che trova il suo fondamento negli articoli 3, 2 e 42, comma 2, della Costituzione.

L'oratore osserva che, nel corso degli anni, la Corte costituzionale si è più volte espressa in materia di blocco degli sfratti, da ultimo con la sentenza n. 155 del 2004: in quell'occasione la Corte era stata adita per giudicare della legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, con il quale era stato prorogato il periodo di sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili a carico di conduttori appartenenti a categorie protette.

Il relatore ricorda che la Corte costituzionale aveva censurato la disparità di trattamento tra i locatori a seconda che i loro inquilini appartenessero o meno a categorie protette, rilevando altresì che il regime della concessione delle proroghe ai termini delle procedure esecutive per gli sfratti impediva di fatto la consegna dell'immobile al legittimo proprietario, addossando esclusivamente ai locatori, nel contempo, l'onere dell'attuazione del diritto all'abitazione.

Ad avviso del relatore, il decreto in questione va incontro a tre criteri prospettati dalla Corte costituzionale: la necessità che la proroga sia limitata nel tempo, l'opportunità di una comparazione tra la condizione del locatore e quella del conduttore; la previsione – tramite vantaggi fiscali – di un compenso per il danno subito in conseguenza del mancato rilascio dell'immobile.

Il relatore entra quindi nel merito del decreto-legge in titolo, osservando che l'articolo 1, comma 1, individua le categorie svantaggiate sulla base di tre criteri: il reddito; il carico di ultrasessantenni, di figli, di portatori di *handicap* o di malati terminali; la residenza in comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti.

Il comma 6 dell'articolo 1, nel prevedere la non operatività della sospensione a danno del locatore che dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione, viene incontro – ad avviso del senatore – alle esigenze di comparazione tra locatore e conduttore, mentre l'articolo 2, in virtù della previsione di benefici fiscali, allevia il carico economico in capo al locatore.

L'articolo 3 dispone infine una soluzione graduale del problema abitativo attraverso lo strumento dell'edilizia sovvenzionata e agevolata, mentre l'articolo 4 prevede un piano pluriennale per l'edilizia residenziale pubblica.

Ad avviso della senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) il decreto-legge n. 261 del 2006 reca alcuni elementi innovativi rispetto ai precedenti decreti-legge in materia dal momento che estende la sospensione delle procedure di sfratto ai comuni capoluoghi di provincia e ai comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, la durata del beneficio è legata non solo al pagamento del canone, ma anche all'intervento dei comuni di residenza che, ai sensi dell'articolo 3, sono tenuti a predisporre un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata. Altrettanto positiva è la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 che fissa un termine più lungo di sospensione per le locazioni di immobili appartenenti al patrimonio di soggetti qualificabili come grande proprietà.

Tuttavia, accanto a queste misure sicuramente positive, il decreto-legge in titolo necessita di alcune modifiche, ad iniziare proprio dal collegamento che si è stabilito tra la decadenza del beneficio della sospensione e la predisposizione da parte dei comuni dei programmi pluriennali di edilizia sovvenzionata: infatti, dovrebbe essere rivisto il termine, pari a

60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, entro il quale i comuni sono tenuti ad elaborare tali programmi. Inoltre, il tavolo di concertazione di cui all'articolo 4 dovrebbe rappresentare l'occasione per discutere modifiche alla legge n. 431 del 1998.

Con riferimento poi all'articolo 1, non si comprende la ragione in base alla quale possono beneficiare della sospensione degli sfratti soltanto conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, quando nei precedenti provvedimenti tale limite d'età era stato posto a sessantacinque anni. Inoltre, la maggiorazione del canone pari al 20 per cento, richiamata dal comma 4 dello stesso articolo, risulta eccessiva e sarebbe da applicare soltanto a coloro che praticano canoni concordati. Più in generale, merita riflessione il dato riguardante l'elevato numero di sfratti per morosità, non oggetto del presente decreto-legge: tuttavia, tale situazione rischia di essere incontrollabile, vista anche la tendenza della crescita dei canoni di locazione. Anche per tale ragione, bisognerebbe provvedere ad un maggior finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno agli affitti.

Il senatore CARUSO (AN), nel fare riferimento alla puntuale ricostruzione svolta dal relatore Brutti in merito alle pronunce adottate negli ultimi anni dalla Corte costituzionale sulla proroga degli sfratti, rileva che la stessa Corte costituzionale può essere considerata tra i principali responsabili grazie ad una giurisprudenza che per molti anni ha avallato decisioni di merito e provvedimenti prefettizi quanto mai discutibili del virtuale blocco degli affitti e del sostanziale tradimento della legge del 1978.

La conseguenza più grave di tale situazione è stata il congelamento del mercato degli affitti, dovuto al fatto che molti proprietari hanno preferito non dare in locazione immobili di cui temevano di non riconquistare la disponibilità, creando un vasto patrimonio immobiliare inutilizzato e sostanzialmente parassitario. Ciò ha costretto gran parte di quelle famiglie che sarebbero state le naturali fruitrici del mercato degli affitti a partecipare ad una corsa all'acquisto della casa che è stata fra le principali cause della incontrollata espansione urbanistica e del saccheggio del territorio degli ultimi venti anni. La compressione del mercato delle locazioni ha contribuito alla progressiva perdita di mobilità geografica della società italiana, con gravi conseguenze sul mercato del lavoro e sulla funzionalità della pubblica amministrazione.

Si tratta quindi di una problematica che si è consolidata nel tempo e che è estremamente difficile avviare a soluzione.

Il decreto-legge in titolo, così come gli analoghi provvedimenti d'urgenza emanati nella scorsa legislatura e in quella ancora precedente, appaiono veramente figli della necessità e fanno buon viso a cattivo gioco, cercando di dare progressivamente attuazione agli indirizzi più recenti della Corte costituzionale.

Il provvedimento d'urgenza appare quindi nel complesso equilibrato, e a suo parere non può essere condivisa l'obiezione, pur fondata su un argomento suggestivo, avanzata dalla senatrice De Petris circa il fatto che

non si introduca una distinzione in merito alla maggiorazione del canone tra i locatori che praticano un contratto concordato e quelli che praticano un contratto libero, dal momento che si tratta in tutti i casi di contratti che sono stati ormai risolti, e per i quali vi è anzi un provvedimento giudiziale di rilascio dell'immobile.

Il senatore CENTARO (*FI*) palesa le sue perplessità sulla differenziazione del termine di scadenza previsto al comma 3 rispetto a quello previsto al comma 1 dell'articolo 1, differenza che appare oltretutto incongrua ed ingiustificata dal momento che si prevede una proroga più lunga proprio per i conduttori che hanno stipulato un contratto di locazione con soggetti pubblici e casse professionali, che – come noto – applicano canoni inferiori rispetto a quelli di mercato.

Ad avviso dell'oratore tanto varrebbe prevedere una estensione al 2008 di tutte le proroghe previste nel decreto legge in titolo.

Il senatore si sofferma altresì sul comma 7 dell'articolo 1, rilevando che la modifica dei contratti in corso determinata da tale norma, rischia di produrre effetti scoraggianti su eventuali nuove alienazioni di immobili di enti pubblici.

Il senatore MUGNAI (*AN*) osserva che l'argomento della discontinuità del presente decreto-legge – il quale, rispetto ai precedenti provvedimenti, non si limita a prevedere soltanto una sospensione degli sfratti – non appare convincente poiché, anche i precedenti provvedimenti, per superare i rilievi avanzati dalla Corte costituzionale, presentavano elementi innovativi. Inoltre, dubbi di ordine costituzionale permangono anche in merito all'indeterminatezza dei criteri in base ai quali soltanto i comuni con oltre 10.000 abitanti possono usufruire dei benefici previsti. In ordine poi alla istituzione delle commissioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 si può ragionevolmente prevedere una dilazione *sine die* dei provvedimenti di rilascio, per finita locazione degli immobili.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), relatore per la 2^a Commissione, in sede di replica, rileva che la *ratio* della differenziazione dell'entità della proroga prevista al comma 3 e al comma 7 dell'articolo 1 risponde ad una logica perequativa proprio per quelle locazioni in cui locatore è un contraente particolarmente forte.

In riferimento alle osservazioni del senatore Mugnai, il relatore fa presente che il decreto legge in titolo manifesta un'effettiva discontinuità rispetto al provvedimento del 2003, in particolare perché le iniziative che pure tale provvedimento prevedeva, dirette ad incrementare l'offerta abitativa, apparivano giustapposte al provvedimento di proroga, mentre il testo in esame punta a una armonizzazione che renda la sospensione degli sfratti funzionale ad un processo di superamento dell'esigenza abitativa.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), relatore per la 13^a Commissione, fa presente che alcune osservazioni emerse nel corso della discus-

sione generale sono già oggetto di approfondimento, anche al fine di presentare eventuali ipotesi emendative.

Il ministro FERRERO – in sede di replica – rileva che il decreto non solo tiene conto dei rilievi della corte costituzionale in materia, ma agisce anche con una graduazione simmetrica e proporzionale degli interventi, testimoniata dalle diverse previsioni di proroghe ivi contenute.

Per quanto concerne la previsione, fra i criteri di individuazione dei soggetti deboli, del carico di soggetti ultrasessantenni, il Ministro osserva di non essere pregiudiziale contrario alla proposta avanzata dalla senatrice De Petris di ritornare alla originaria disposizione che prevedeva il carico degli ultrasessantacinquenni, ma rileva che la disposizione *de qua* nasceva da un'esigenza di equilibrio tra molteplici bisogni confliggenti ed osserva inoltre che l'eventuale ritorno a 65 anni potrebbe determinare effetti fiscali rilevanti.

Il sottosegretario Daniela MELCHIORRE ripercorre le ragioni che hanno indotto il governo – con l'emanazione del decreto-legge, ad aderire agli indirizzi della corte costituzionale.

Si sofferma poi sui commi 1, 3, 7 del decreto legge dell'articolo 1, la cui comune ispirazione è la tutela dei soggetti più deboli.

Il sottosegretario fornisce infine alcuni chiarimenti su taluni profili legati alla copertura finanziaria.

Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 18 ottobre 2006.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 17 ottobre 2006

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) censura l'assenza del rappresentante del Governo, circostanza che riveste a suo giudizio particolare gravità in quanto espressione di un atteggiamento ispirato a scarsa considerazione per le prerogative degli organi parlamentari.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo ritiene opportuno, preliminarmente, un approfondimento in ordine al concetto di coordinamento – richiamato dalla delega di cui all'articolo 43 della legge n. 262 del 2005 – suscettibile di due distinte interpretazioni: secondo un primo indirizzo tale concetto deve intendersi in senso restrittivo, quale mera correzione delle disposizioni legislative previgenti; secondo altro orientamento di tenore più ampio, si fa riferimento ad una più incisiva innovazione normativa, volta ad assicurare coerenza logica e sistematica alla disciplina di settore. Al riguardo, il Governo, in sede di esercizio della delega, ha accolto una interpretazione sostanziale della nozione di coordina-

mento, apportando modifiche di ampio respiro alla disciplina sul risparmio con capacità innovativa rispetto ai testi oggetto di intervento.

Sottolineata la completezza e l'utilità delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata dalla 6^a Commissione in ordine all'attuazione della legge di tutela del risparmio, si sofferma analiticamente sulle modificazioni previste dal decreto di coordinamento relativamente ai rapporti tra il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e le Autorità di vigilanza in ambito finanziario e creditizio. In generale, osserva come l'Esecutivo si sia servito dello strumento rappresentato dalla delega legislativa per operare una profonda revisione dell'impianto di fondo della legge n. 262, riuscita, peraltro, soltanto in parte. In tal senso, formula un giudizio critico anche sull'abrogazione degli articoli 9, 10 e 14 della normativa sul risparmio, operata con il disegno di legge comunitaria per il 2006; rimarca poi negativamente il mancato esercizio della delega prevista da tali articoli per la disciplina del conflitto di interessi.

Nell'esaminare analiticamente i vari interventi modificativi previsti dallo schema di decreto legislativo n. 26, svolge alcune considerazioni in merito alla composizione del CICR, alla reintroduzione dello scrutinio palese per l'elezione delle cariche sociali e alle disposizioni in materia di concorrenza bancaria, auspicando un'approfondita riflessione. A suo giudizio non appare condivisibile la previsione (operata dal comma 2 dell'articolo 4) di limitare la responsabilità civile delle Autorità di vigilanza nel comparto finanziario, dei loro componenti e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni di controllo, alle sole ipotesi di comportamenti dolosi o colposi (c.d. *legal protection*), pur se tale disposizione è stata introdotta per allinearsi agli *standards* internazionali richiamati dal FMI. Dichiarò inoltre la propria contrarietà, tanto nel merito quanto con riguardo all'osservanza dei criteri di delega, rispetto alla disposizione – di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) – che prevede l'obbligo, per la Banca d'Italia, di trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente: ritiene infatti di gran lunga preferibile la cadenza semestrale attualmente prevista dalla normativa in vigore. Analoghe criticità l'oratore rileva in relazione al riparto di competenze tra le Autorità di vigilanza in materia di concorrenza bancaria per le operazioni di acquisizione e di concentrazione che riguardano banche, imperniato sulle rispettive procedure della Banca d'Italia, per i profili di sana e prudente gestione, e dell'Autorità *Antitrust* per la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato. Per altro verso, giudica in contrasto con i criteri direttivi della delega anche le disposizioni contenute nell'articolo 3, in materia di raccolta di deleghe di voto per le assemblee sociali, di abrogazione dello scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali (misura di per sé condivisibile) e di tutela della minoranza nel collegio sindacale.

Passate in rassegna alcune questioni problematiche in materia di incarico alle società di revisione e di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi di investimento e per gli obblighi di comportamento dei soggetti che collocano prodotti finanziari, con specifico rilievo dato

alla previdenza complementare, ritiene infine auspicabile la salvaguardia dell'impianto cui è ispirata la riforma sul risparmio, riservandosi di proporre apposite modificazioni allo schema di parere sul decreto di coordinamento in questione.

Il presidente BENVENUTO (*Ulivo*), relatore per la 6^a Commissione, avverte che si farà carico di assicurare la presenza di un rappresentante del Governo per il seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore PARAVIA (*AN*) rimarca che il *quorum* regolamentare previsto per l'esame del provvedimento in titolo è assicurato dalla disponibilità dei rappresentanti dell'opposizione.

Il senatore CANTONI (*FI*) condivide la sollecitazione del senatore Eufemi affinché il Governo sia presente nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, sottolineando come, al di là delle informazioni acquisite nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze e tesoro sull'attuazione della legge sul risparmio, appaia problematico il rispetto delle prerogative parlamentari da parte del Governo. A suo giudizio, infatti, la riproposizione da parte dell'Esecutivo per il provvedimento in esame, dello stesso atteggiamento di chiusura, da ultimo, tenuto anche in relazione al disegno di legge finanziaria 2007, rappresenta un ostacolo che non agevola l'esame dello schema di decreto e impedisce anche alle forze di opposizione di operare in spirito collaborativo. Nel merito, infatti, è evidente che le modifiche recate dallo schema di decreto legislativo appaiono troppo ampie rispetto alla delega recata dall'articolo 43 della legge 262 del 2005. Infatti, le modifiche non condivise alla legge sul risparmio e la valutazione negativa dello strumento adottato, sono elementi di grave preoccupazione rispetto alla tenuta dell'impianto normativo a suo tempo varato dal Parlamento. Conclude rinnovando la sollecitazione a che il Governo sia presente nel corso delle prossime sedute delle Commissioni riunite, preannunciando, in caso contrario, l'indisponibilità della propria parte politica.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ribadisce la disponibilità a tener conto di tale ultima sollecitazione, ma ricorda come la procedura consultiva su atti del Governo valorizza principalmente la capacità dell'organismo parlamentare di elaborare autonomamente le proprie osservazioni, considerando il Governo un interlocutore politicamente rilevante ma non essenziale e necessario.

Il senatore CANTONI (*FI*) ribadisce che una eventuale chiusura del Governo sul provvedimento in esame rischia di vanificare l'eventuale disponibilità dell'opposizione, in grado, tra l'altro, di orientare in misura decisiva la deliberazione delle Commissioni riunite.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ribadisce che è interesse specifico di tutti i commissari consentire il più ampio dibattito, anche garantendo il raggiungimento del quorum previsto dal Regolamento, al fine di predisporre una proposta da sottoporre al Governo.

Il senatore PARAVIA (*AN*) considera la presenza del Governo condizione pregiudiziale per lo svolgimento delle prossime sedute.

Il senatore MANINETTI (*UDC*) condivide i dubbi di legittimità per eccesso di delega del provvedimento in esame e concorda con i rilievi formulati dal senatore Eufemi.

Interviene nuovamente il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale propone ai Presidenti di definire un termine entro il quale i singoli commissari potranno presentare i principi emendativi secondo cui orientare la proposta di parere.

Il senatore CURTO (*AN*) condivide la proposta del senatore Eufemi.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) dopo aver riepilogato la procedura prevista per la formulazione e la discussione del parere, puntualizza che la fase della discussione generale è finalizzata a consentire l'illustrazione di osservazioni e valutazioni in modo da orientare il relatore. Chiarisce poi che il relatore può autonomamente valutare le osservazioni sottopostegli, anche in via informale, ma che come tali non potranno essere trasformate in emendamenti al parere. Ricorda inoltre che le numerose audizioni svolte dalla Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge sul risparmio hanno fatto già emergere numerose valutazioni da parte dei soggetti interessati.

Dopo un ulteriore intervento del senatore EUFEMI (*UDC*), il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) comunica che nella seduta già convocata per domani alle ore 15,30 è previsto l'intervento del vice ministro Pinza e che potrebbe essere utile riconvocare le Commissioni riunite giovedì mattina per proseguire e concludere la discussione generale.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce la propria proposta di consentire la presentazione di specifici principi emendativi.

Il senatore SCARABOSIO, presidente della 10^a Commissione, riepiloga a sua volta le procedure per l'espressione del parere, ribadendo l'orientamento espresso dal presidente Benvenuto, invitando comunque i singoli commissari a esprimersi in sede di discussione generale.

Interviene quindi il senatore COSTA (*FI*) il quale, dopo aver espresso l'opinione che l'esame del rispetto dei principi di delega appare quanto

mai problematico e delicato, sottolinea la necessità di poter tener conto, attraverso una serie di audizioni, delle osservazioni delle autorità di vigilanza e controllo sui settori finanziari.

Il presidente BENVENUTO (*Ulivo*) ricorda che tutte le autorità di vigilanza e di controllo sul comparto creditizio e finanziario sono state ascoltate nel corso dell'indagine conoscitiva citata e, in qualità di relatore per la 6^a Commissione, dichiara la propria disponibilità a valutare le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Dopo un ulteriore intervento del senatore COSTA (*FI*), il senatore BANTI (*Ulivo*), relatore per la 10^a Commissione, si dichiara disponibile a valutare le indicazioni che i singoli commissari potranno formulare, ribadendo l'impegno a predisporre entro martedì 24 ottobre uno schema di parere.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*Ulivo*) le audizioni svolte per l'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge del risparmio hanno offerto un'ampia gamma di valutazioni, tali da consentire a tutti i commissari di esaminare il documento in titolo.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) condivide le osservazioni dei senatori Barbolini e Benvenuto, richiamando l'esigenza di preservare le prerogative parlamentari in relazione alla sede consultiva su atti del Governo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) prende atto della disponibilità del relatore Banti a valutare delle proposte di modifica dello schema di decreto per la predisposizione della bozza di parere.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), preso atto delle risultanze del dibattito, propone alle Commissioni riunite di convocare per giovedì mattina un'ulteriore seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

Il presidente BENVENUTO avverte che le Commissioni riunite sono convocate, giovedì 19 ottobre, alle ore 8,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**10^a (Industria, commercio, turismo)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 17 ottobre 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
MANZELLA

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, il commissario europeo responsabile per l'energia, Andris Piebalgs.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANZELLA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della odierna seduta è stata disposta la resocon-tazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, del Commissario europeo responsabile per l'energia, Andris Piebalgs

Il presidente MANZELLA (*Ulivo*) dà la parola al commissario Piebalgs ringraziandolo per la sua partecipazione alla seduta odierna.

Andris PIEBALGS, commissario europeo responsabile per l'energia, svolge una relazione sulle prospettive della politica energetica dell'Unione europea.

Intervengono quindi nel dibattito, ponendo domande e richieste di chiarimento, nell'ordine, i senatori BANTI (*Ulivo*) e POSSA(*FI*), il deputato URSO (*AN*), il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), i deputati RUGGERI (*Ulivo*), BIMBI (*Ulivo*) e TONDO (*FI*), il senatore CABRAS (*Ulivo*), i deputati PROVERA (*RC-SE*), PILI (*FI*) e la senatrice ALFONZI (*RC-SE*).

Dopo la replica del Commissario europeo, il presidente MANZELLA lo ringrazia per il suo intervento e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 ottobre 2006

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea, per la giustizia Li Gotti e per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STORACE (AN) chiede che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, sia avviato al più presto l'esame, in sede referente, dei disegni di legge inerenti allo statuto e alla funzione dei partiti politici (nn. 42, 550 e 949).

Il presidente BIANCO assicura che, compatibilmente con gli impegni prioritari della Commissione, in particolare i disegni di legge che recano la conversione di provvedimenti d'urgenza del Governo, a partire dalle sedute della prossima settimana potrà essere avviato l'esame delle iniziative in materia di partiti politici. Ricorda che altri Gruppi hanno preannunciato per le vie brevi la presentazione di disegni di legge sullo stesso argomento, il cui esame potrà essere connesso, anche successivamente, a quello delle proposte già iscritte all'ordine del giorno.

Il senatore PALMA (FI) ricorda che nella seduta di giovedì 12 ottobre, la senatrice Allegrini aveva richiamato l'articolo 29, comma 8, del Regolamento, chiedendo che la seduta fosse sospesa in attesa che si concludessero i lavori dell'Assemblea. A suo avviso, l'interpretazione del Presidente, secondo il quale quella norma del Regolamento si riferisce esclusivamente alle sedute in cui la Commissione sia riunita in sede redigente o deliberante, non è fondata in quanto, non essendovi una disciplina specifica della sede consultiva e di quella referente, si dovrebbe considerare ap-

plicabile, per analogia, lo stesso articolo 29, comma 8. Inoltre, nota che l'articolo 29, comma 6, prevede la possibilità per il Presidente del Senato di richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea. In considerazione dell'incertezza interpretativa determinata dall'assenza di una specifica disciplina regolamentare, chiede di invitare il Presidente del Senato a investire della questione la Giunta per il Regolamento.

Il presidente BIANCO conferma l'interpretazione in senso restrittivo dell'articolo 29, comma 8, anche se ritiene fondata l'osservazione del senatore Palma circa la mancanza di una norma generale, a tale riguardo, nel Regolamento del Senato. Ricorda, comunque, che la prassi costante è nel senso che non si tengono lavori di Commissione durante le sedute dell'Assemblea, salvo eccezioni, come quella in cui il Senato sia impegnato nello svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Si riserva, infine, di svolgere una valutazione attenta e meditata della questione sollevata e di riferirne alla Commissione in una prossima seduta.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) ritiene che la scelta operata dal Regolamento del Senato per una disciplina dei lavori di Commissione snella e flessibile sia in linea di principio apprezzabile.

La prassi costante, d'altra parte, nel caso specifico è nel senso che la Commissione non sospende i propri lavori quando in Assemblea vi sia lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) chiede che, come stabilito nella seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa del 28 settembre, il Governo riferisca sulla consistenza delle risorse finanziarie destinate riservate all'attuazione delle misure di riordino delle forze armate e delle forze di polizia, di cui ai disegni di legge nn. 142 e 430. Auspica, inoltre, la tempestiva ripresa dell'esame di quelle iniziative.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) si associa alla richiesta appena formulata, ricordando lo specifico quesito da lei posto a proposito delle risorse da destinare al personale delle forze di polizia che accompagna nei Paesi di provenienza gli immigrati clandestini che siano stati espulsi.

Il presidente BIANCO informa che ha sollecitato il vice ministro Minniti a riferire al più presto alla Commissione, in modo da chiarire, prima dell'inizio della sessione di bilancio, l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la copertura delle misure di riordino previste nei disegni di legge nn. 142 e 430. Invita quindi il sottosegretario D'Andrea ribadire presso il Governo la necessità di un tempestivo intervento chiarificatore da parte dei rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1069) *Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania*

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguìto e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il senatore GRASSI (*RC-SE*) esprime apprezzamento per il contenuto normativo del provvedimento in titolo, adottato d'urgenza dal Governo per fronteggiare la grave situazione che si è determinata in Campania. In particolare, sottolinea l'opportunità di affidare il mandato di commissario straordinario al capo del dipartimento per la protezione civile, prendendo atto della fallimentare gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte delle amministrazioni locali. Giudica positivamente, inoltre, la nomina di tre sub-commissari, uno dei quali incaricato di seguire, in particolare, le problematiche della raccolta differenziata dei rifiuti.

Condivide anche il contenuto dell'articolo 2, che introduce forme di informazione e partecipazione della popolazione locale, e la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, che annulla la procedura di gara indetta dal Commissario di governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006; esprime consenso anche sull'articolo 4, che prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata e l'eventuale nomina di commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Infine, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 5, comma 1, che individua specificamente i siti delle discariche da utilizzare e mettere in sicurezza.

Il senatore STORACE (*AN*) ritiene che la questione sollevata da ultimo dal senatore Grassi possa pregiudicare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e dunque propone di esprimere un parere contrario sui requisiti di necessità e urgenza dell'articolo 5, comma 1.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) ritiene che la norma in questione si giustifichi proprio in virtù del generale fallimento delle amministrazioni nell'affrontare la questione dello smaltimento dei rifiuti. Sottolinea come l'emergenza delle ultime settimane si accompagni alla totale indisponibilità di siti per lo smaltimento e giudica dunque necessaria la decisione del Governo di supportare l'azione del Commissario straordinario con l'individuazione specifica di alcune discariche, almeno nella fase emergenziale.

Il sottosegretario D'ANDREA, a nome del Governo, osserva che la disposizione che individua direttamente alcune discariche deve considerarsi come supporto normativo alla decisione commissariale, indispensabile per avviare a soluzione l'emergenza rifiuti in Campania. Nota che

il medesimo articolo 5, comma 1, prevede l'utilizzo delle discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato e ulteriori discariche che lo stesso può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal decreto.

Si riserva comunque di valutare nel seguito dell'*iter* eventuali emendamenti che attenuino gli effetti della norma, limitandone l'applicazione solo alla fase di prima emergenza.

Il senatore STORACE (AN), pur apprezzando la disponibilità espressa dal rappresentante del Governo, ribadisce la proposta di esprimere un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 5, comma 1, ritenendo inammissibile che la legge si sostituisca all'amministrazione nell'individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti.

Esprime, inoltre, perplessità sulla prescrizione di cui all'articolo 5, comma 3, in base al quale il Commissario delegato può disporre il trasferimento fuori Regione dei rifiuti prodotti, anche a prescindere dal consenso dei Presidenti delle Regioni interessate.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene inopportuno affrontare la questione dell'emergenza nello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania attraverso la nomina di un Commissario delegato. A suo avviso, il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità avrebbe il significato di una corresponsabilità del Parlamento di fronte all'incapacità della Regione Campania di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti analogamente a quanto avviene in altre regioni.

Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide le perplessità espresse dal senatore Storace sulla norma di cui all'articolo 5, comma 1. A sua volta propone di esprimere un parere contrario alla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 5, comma 3, che dà facoltà al Commissario di trasferire una parte dei rifiuti prodotti nonostante l'eventuale parere contrario della Regione di destinazione.

Il senatore GRASSI (RC-SE) conferma il consenso del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 263, volto ad affrontare l'emergenza dei rifiuti che si verifica nella regione Campania. Ribadisce, tuttavia, la contrarietà della sua parte politica alla individuazione delle discariche da utilizzare e mettere in sicurezza.

Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) condivide il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali ed esprime apprezzamento sul contenuto normativo del decreto-legge che coglie la necessità e l'urgenza di affrontare un'emergenza provocata, a suo avviso, dall'inadeguatezza delle misure adottate dalle amministrazioni locali. A suo giudizio, è necessario dotare il Commissario delegato degli strumenti operativi che gli consentano di fronteggiare l'emergenza; in particolare, è

opportuno prevedere che il Commissario possa disporre il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti, anche senza il consenso della regione di destinazione, analogamente a quanto accade per la realizzazione di opere pubbliche o di insediamenti militari.

Auspica, infine, che si definisca in tempi rapidi un programma organico di misure per risolvere definitivamente, anche nella regione Campania, la questione dello smaltimento dei rifiuti.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) condivide l'urgenza e la necessità di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania. Tuttavia, ritiene inopportuno prescindere da un rigoroso rispetto dei rapporti tra le istituzioni. In particolare, preannuncia un voto favorevole sul parere contrario proposto dai senatori Storace e Calderoli al riconoscimento dei requisiti di urgenza e necessità dei commi 1 e 3 dell'articolo 5.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) preannuncia un voto contrario sul parere favorevole proposto dal relatore. Ritiene inopportuno che lo Stato si sostituisca attraverso la figura del Commissario nell'assunzione di responsabilità proprie degli amministratori locali.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) ritiene che la facoltà di trasferire parti di rifiuti prodotti in altre regioni senza il consenso delle comunità di destinazione possa determinare rischi anche per l'ordine pubblico. Un mancato chiarimento sul punto da parte del Governo potrebbe indurlo a votare contro il riconoscimento dei presupposti costituzionali dell'intero provvedimento: infatti, in mancanza dell'intesa, si verificherebbe il caso di un alto funzionario dello Stato, il Commissario delegato, che decide il trasferimento dei rifiuti prescindendo dalla volontà politica sia del Presidente della regione Campania sia del Presidente della regione di destinazione.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) sottolinea che alcuni dei temi trattati dai senatori che sono intervenuti potranno essere oggetto di valutazione approfondita sia nell'esame di costituzionalità sostanziale sia nell'esame di merito; invece, il mancato riconoscimento dei presupposti costituzionali avrebbe come conseguenza immediata la decadenza del decreto-legge e con esso degli strumenti operativi necessari ad affrontare un'emergenza reale. Esprime un parere negativo sulle proposte di parere contrario sui commi 1 e 3 dell'articolo 5.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione la proposta di parere contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 5, comma 1 avanzata dal senatore Storace, che risulta non accolta. Successivamente, è posta in votazione ed è respinta anche la proposta di parere contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 5, comma 3, avanzata dal senatore Calderoli. È quindi accolta la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla

sussistenza dei presupposti costituzionali degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 5 commi 2, 4, 5 e 6, nonché degli articoli da 6 a 8.

(1083) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SINISI (*Ulivo*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 260, volto ad assicurare la funzionalità della pubblica sicurezza per le esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata. In particolare sottolinea la necessità di trattenere in servizio 1.316 agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, a nome del Governo auspica un voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 260.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previ annunci di voto favorevole dei senatori VILLONE (*Ulivo*), SARO (*DC-PRI-IND-MPA*), GRASSI (*RC-SE*), CALDEROLI (*LNP*) e ALBERTI CASELLATI (*FI*), la Commissione approva la proposta del relatore.

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) sottolinea il rilievo critico e la complessità della materia trattata nel provvedimento in esame. Osserva che una valutazione complessivamente positiva non può tuttavia ignorare le perplessità che egli ha espresso su alcune parti del decreto-legge. Prende atto con soddisfazione delle proposte emendative che lo stesso Governo ha avanzato nella Commissione di merito e che consentono di risolvere alcuni dubbi; permane però una forte riserva sulla introduzione di misure sanzionatorie di particolare severità per la divulgazione di intercettazioni illegittime, che potrebbero avere effetti di censura. Su tale questione, si riserva di avanzare specifiche ipotesi di modifica.

Considerato che l'esame in sede referente presso la Commissione giustizia si sta sviluppando anche sulla base di emendamenti non margi-

nali presentati dal Governo, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame in sede consultiva, per acquisire elementi di maggiore certezza sulle modifiche che saranno approvate in quella sede.

Il senatore MANTOVANO (AN) condivide il suggerimento del relatore, di rinviare l'esame in modo da valutare attentamente le proposte emendative presentate dal Governo.

Il senatore STORACE (AN) chiede di poter approfondire, preliminarmente al seguito dell'esame, gli emendamenti presentati dal Governo in Commissione giustizia. Ricorda che il Presidente del Senato, confermando l'assegnazione in sede referente alla sola Commissione giustizia, aveva richiamato l'attenzione sul rilievo che si sarebbe dovuto riconoscere al parere della Commissione affari costituzionali che tuttavia, nel momento attuale, non è in grado di completare i suoi lavori.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) ritiene che il provvedimento adottato d'urgenza dal Governo sia apprezzabile e ragionevole negli obiettivi che intende perseguire, cioè impedire la diffusione di notizie derivanti da intercettazioni e realizzate abusivamente. Osserva che sarebbe stato preferibile intervenire con una modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale, che prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge. A suo giudizio, l'intercettazione illegittima non dovrebbe in alcun caso entrare nel processo e dovrebbe essere distrutta; eventuali prove che ne derivassero, infatti, potrebbero essere affidate alla trascrizione delle conversazioni. Osserva, inoltre, che, anche in base alla giurisprudenza della Cassazione, gli organi di informazione dovrebbero considerare un rigoroso bilanciamento tra il diritto di informazione e il diritto del cittadino a non essere diffamato in base a notizie derivanti da intercettazioni illecite.

Sottolinea l'opportunità di evitare distonie o modifiche inorganiche del codice di procedura penale, individuando anzitutto la norma di riferimento corretta, cioè l'articolo 191 del codice di procedura penale.

Il presidente BIANCO ricorda il rilievo che il Presidente del Senato ha riconosciuto sulla materia in esame al parere della Commissione affari costituzionali. La Commissione, peraltro, si trova oggi in presenza di emendamenti del Governo che modificano sostanzialmente il testo, la cui discussione potrebbe essere avviata in Assemblea nella giornata di domani.

Ciò considerato, ritiene opportuno sottoporre al Presidente del Senato l'esigenza condivisa in 1^a Commissione, di poter valutare compiutamente il testo e le modifiche proposte dal Governo.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) apprezza la proposta del Presidente, che consentirebbe di avere a disposizione un tempo adeguato per esaminare in modo compiuto il testo. Richiama l'attenzione sugli effetti dei pareri della

Commissione affari costituzionali anche successivamente alla conclusione dell'*iter* parlamentare. È dunque opportuno, a suo avviso, che la 1^a Commissione possa esprimere il proprio contributo alla formazione della volontà legislativa.

Il senatore MANTOVANO (AN) condivide la proposta del Presidente e invita il rappresentante del Governo a illustrare le proposte emendative presentate.

Il senatore PALMA (FI) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo presso la Commissione giustizia modificano sostanzialmente l'impostazione iniziale del provvedimento, sulla quale si era determinato il consenso anche dei Gruppi di opposizione.

Ritiene che, malgrado l'attenzione riservata dal Presidente del Senato al parere della Commissione affari costituzionali, essa non è in grado di pronunciarsi nella seduta odierna e condivide, quindi, la proposta del Presidente.

Il senatore SINISI (Ulivo) esprime il consenso sulla proposta del Presidente. A suo avviso, l'impostazione originaria del decreto-legge era preferibile a quella che ispira gli emendamenti proposti dal Governo. Sottolinea la competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali, in particolare, sull'utilizzabilità a fini di prevenzione dei reati di atti e informazioni, anche in deroga al segreto previsto dall'articolo 329 del codice di rito. Tale principio, previsto dall'articolo 118 di quel codice, a suo giudizio dovrebbe essere preservato anche di fronte ad una decisione drastica che preveda la distruzione di intercettazioni illegittime.

Il sottosegretario LI GOTTI illustra il contenuto degli emendamenti che il Governo ha presentato presso la Commissione giustizia nell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo. Per assicurare la piena compatibilità con gli articoli 111 e 112 della Costituzione si prevede la facoltà di acquisizione al procedimento della documentazione illegalmente raccolta, quando essa costituisca corpo del reato, pur mantenendo l'obbligo di distruzione. Si è dunque reso necessario rafforzare i presidi giuridici a tutela dei terzi e delle parti offese dalla captazione illecita. Viene dunque vietata la pubblicazione della documentazione illegalmente acquisita e raccolta e si introduce una nuova ipotesi di segreto per la medesima documentazione.

Il senatore PALMA (FI) esprime perplessità sugli emendamenti appena illustrati, che non sono caratterizzati dalla necessaria cura normativa, come sarebbe opportuno almeno nella fase di esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1083, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, N. 260, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 14 di domani, mercoledì 18 ottobre.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 ottobre 2006

33^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*), ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato, per le ore 15 di ieri, 16 ottobre 2006, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli fa quindi presente che il Governo ha presentato tre proposte emendative che modificano profondamente l'impianto del disegno di legge in esame, ed invita pertanto il rappresentante del Governo ad illustrarle.

Il sottosegretario LI GOTTI illustra gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100, che sono il frutto di una riflessione che ha tenuto conto degli elementi critici del testo del decreto-legge evidenziati nel corso della discussione generale, anche rispetto a principi di carattere costituzionale.

In particolare l'emendamento 1.100 reca un articolato intervento sul codice di procedura penale: da un lato si è tenuto conto delle obiezioni formulate – anche con riferimento agli articoli 111 e 112 della Costituzione – contro l'ipotesi dell'immediata distruzione delle intercettazioni illegali e dei documenti illegalmente formati, dall'altro si propone un articolato sistema di garanzie della segretezza di tali documenti e del loro contenuto.

Mentre l'emendamento 2.100 si rende necessario per motivi di coordinamento, l'emendamento 3.100 introduce una disciplina più articolata delle sanzioni penali in materia sia di intercettazioni illegali e illegali formazione di documenti, sia di illecito accesso ad atti processuali coperti dal segreto o di rivelazione del loro contenuto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CASTELLI (*LNP*) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo determinano una vera e propria riscrittura del disegno di legge.

Egli chiede pertanto al Presidente la concessione di un congruo termine per renderne possibile l'esame e consentire la presentazione dei subemendamenti.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) esprime perplessità per il fatto che il Governo abbia sostanzialmente ammesso il carattere di dubbia costituzionalità di molte delle disposizioni contenute nell'originario testo del decreto-legge, ed osserva di essere stato fin troppo facile profeta quando ne aveva contestato l'applicabilità.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritiene che la sostanziale rivoluzione dell'impostazione del provvedimento d'urgenza recata dagli emendamenti del Governo, richieda, se non una nuova discussione generale, almeno un rinvio dell'esame di un giorno al fine di approfondire le proposte emendative e presentare i subemendamenti.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), nel condividere la necessità di una sospensione e della fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, invita però i colleghi a tener conto dei tempi già fissati per il dibattito in Assemblea.

Concordano con l'opportunità di una sospensione più ampia, tale da consentire un esame più approfondito, il senatore VALENTINO (*AN*), il senatore CASTELLI (*LNP*) e il senatore BUCCICO (*AN*).

Il RELATORE conviene sì quanto osservato da numerosi commissari circa il carattere profondamente innovativo, rispetto al testo originario degli emendamenti presentati dal Governo.

Egli osserva peraltro che gli interventi che gli stessi emendamenti presentati dai colleghi di tutte le parti politiche giustificano l'auspicio di un'ampia convergenza in seno alla Commissione.

Egli sospende pertanto la seduta, anche al fine di verificare con la Presidenza del Senato, la possibilità – fermo restando l'impegno a licenziare il testo per la Camera dei deputati entro il prossimo 26 ottobre – di consentire alla Commissione di proseguire l'esame nella giornata di domani.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 16.

Il presidente SALVI (*Ulivo*) fissa alle ore 21 di questa sera il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti proposti dal Governo, e rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per le ore 9,30 di mercoledì 18 ottobre 2006, con il medesimo ordine del giorno della seduta di oggi.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1013**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.100**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti e dei documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni";

b) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dal comma 1-bis, è consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto";

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240. - (*Documenti anonimi e documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Il giudice dispone in ogni caso che i documenti di cui al comma 2 siano distrutti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorso un anno dalla data di deposito del decreto di archiviazione";

d) dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

"Art. 240-bis. - (*Trasmissione dei documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, il pubblico ministero li trasmette, senza ritardo, al giudice per le indagini preliminari.

2. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione illegale o della raccolta illegale di informazioni.

3. il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compariscono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

5. Il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto del verbale di cui al comma 4.

6. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h-bis*");

e) al titolo I del libro V, dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

"Art. 329-bis. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni illegali*). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, i legalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sono sempre coperti da segreto.";

f) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, costituenti corpo del reato, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo quando il contenuto degli stessi forma oggetto di perizia disposta dal giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti, e nei limiti dell'oggetto della stessa";

g) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) il verbale di cui all'articolo 240-bis, comma 4"».

Art. 2.

2.100

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.**3.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.";

b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole:

"(Illecita detenzione o rivelazione di documenti illegalmente formati o acquisiti)";

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale ovvero ne rivela il contenuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena di cui al terzo comma e si procede d'ufficio.";

d) dopo l'articolo 617-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.";

e) al primo comma dell'articolo 684, le parole: "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

f) all'articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della Sentenza a norma dell'articolo 36."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 17 ottobre 2006

12^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MANTICA (AN) interviene sull'ordine dei lavori, sottolineando la gravità delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Di Santo, la cui audizione è all'ordine del giorno della presente seduta, nell'esercizio delle sue funzioni in occasione di un convegno internazionale che si è svolto lo scorso 11 ottobre, dalle quali è emerso un improprio e inammissibile accostamento tra i danni provocati all'Italia dalla mafia e dal Governo Berlusconi. A dimostrazione dell'equilibrio con cui ha agito il precedente Esecutivo, di cui egli si onora di aver fatto parte in qualità di Sottosegretario per gli affari esteri, l'oratore rileva invece che, proprio in tale veste, ebbe ad adoperarsi per sbloccare i finanziamenti destinati ad un'organizzazione non governativa, Movimondo, allora diretta dallo stesso sottosegretario Di Santo, la quale ha peraltro recentemente ricevuto un cospicuo finanziamento per un progetto multimediale. Evidenzia quindi come le suddette dichiarazioni siano motivo di discredito per l'immagine internazionale del Paese e, ricordando la richiesta della sua parte politica di revoca della delega conferita al Sottosegretario medesimo, preannuncia l'abbandono dei lavori della Commissione in vista della citata procedura informativa all'ordine del giorno.

Il senatore BACCINI (UDC) si associa, a nome della sua parte politica, alle considerazioni del senatore Mantica preannunciando a sua volta l'abbandono dei lavori della Commissione in attesa di un chiarimento politico.

Il senatore MORSELLI (AN) si unisce a nome del Gruppo di AN alle considerazioni del senatore Mantica, intervenuto anche quale componente del precedente governo, dichiarando che non parteciperà al prosieguo della seduta.

La senatrice BURANI PROCACCINI (FI), sottolineando come la propria attività sia sempre stata tesa ad evitare polemiche personali e a difendere la trasparenza e la legalità, si associa alle considerazioni degli oratori che l'hanno preceduta e preannuncia, a nome della sua parte politica, che non parteciperà alla procedura informativa all'ordine del giorno.

Il sottosegretario DI SANTO, rammaricandosi per l'abbandono della seduta da parte dei Gruppi di opposizione, sottolinea tutto il suo disappunto per come le proprie dichiarazioni sono state rappresentate dagli organi di stampa. Evidenziando come egli si sia sempre adoperato, anche in occasione di una manifestazione contro il Governo Berlusconi svoltasi a Cuba durante la precedente legislatura, per rimarcare la distinzione fra un legittimo giudizio negativo in ordine all'operato del precedente Esecutivo e l'esigenza di non gettare discredito sull'Italia, precisa come sia estraneo al proprio modo di agire e di pensare esprimere un accostamento come quello che gli è stato attribuito dalla stampa.

Il presidente TONINI, apprezzate le circostanze, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare quel clima di costruttiva collaborazione che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione affari esteri, chiede se vi siano altri interventi sull'ordine dei lavori, valutando l'opportunità di procedere a una sospensione della seduta stessa.

Il senatore POLLASTRI (Ulivo) si rimette alle valutazioni del Presidente in merito al prosieguo dei lavori.

Il senatore ANDREOTTI (Misto) chiede di procedere con l'audizione all'ordine del giorno.

Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) rileva come una sospensione dei lavori non gioverebbe a quel chiarimento politico richiesto dall'opposizione, che appare peraltro meritevole di approfondimento in altra sede, e propone pertanto di confermare lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno.

La Commissione conviene, quindi, di procedere con lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo sulla situazione in America Latina

Prende la parola il sottosegretario DI SANTO, sottolineando come l'attenzione del Parlamento possa essere decisiva per sviluppare una fase nuova nei rapporti con l'America Latina e i Caraibi, in conformità con il programma del Governo. Dopo aver evidenziato il ruolo cruciale che spetta alla dimensione europea nei rapporti con l'America Latina – tema che sarà oggetto di incontri con il Parlamento europeo e la Commissione di Bruxelles il 25 e 26 ottobre prossimi – esprime la soddisfazione del Governo per l'ingresso dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con un voto pressoché plebiscitario, frutto di tenace e intelligente iniziativa diplomatica nonché del forte rilancio del Paese sullo scenario internazionale, a partire dal Medio Oriente. Richiama quindi le dichiarazioni rese dal ministro degli affari esteri D'Alema al Parlamento in merito all'esigenza di valorizzare la dimensione multilaterale della politica estera italiana e di allargarne gli orizzonti – a differenza di quanto è stato fatto nella precedente legislatura – consolidando i rapporti con i nuovi grandi protagonisti mondiali costituiti, a livello continentale, dall'Asia e dall'America Latina, nell'ambito dei quali spiccano le potenzialità correlate alla dimensione sub-continentale di paesi quali Cina, India, Brasile e Messico. In una fase di accentuata competizione economica internazionale, non può essere trascurato l'interesse dell'Italia – che può valorizzare il proprio ruolo anche attraverso il sostegno a progetti di integrazione e cooperazione transfrontalieri, al consolidamento delle istituzioni democratiche e all'affermazione di una maggiore giustizia sociale – per una regione, quale l'America Latina, in particolare, che le è particolarmente vicina per via della notevole omogeneità linguistica e culturale. Tale area figura ormai tra i nuovi protagonisti della scena internazionale caratterizzandosi per le grandi opportunità che offre e per l'emergere di significativi elementi di novità costituiti dall'accentuata crescita economica, che si colloca in media nell'ordine del 5 per cento (sebbene perduri un'accentuata disuguaglianza redistributiva, con gravi fenomeni di esclusione sociale e arretratezza che interessano almeno il 40 per cento della popolazione), dalla crescita democratica, radicandosi i cambiamenti di governo, ancorché frequenti, attraverso le vie istituzionali, e dall'affacciarsi sulla scena

istituzionale di popolazioni originarie che accettano di incanalare le proprie rivendicazioni attraverso le forme della democrazia rappresentativa.

Dopo aver descritto il variegato panorama politico latino-americano – il quale, peraltro, per quanto attiene agli esecutivi progressisti, non è del tutto esemplificabile nel binomio costituito dai governi di orientamento radicale (con i presidenti Chavez, Castro e Morales) e da quelli di orientamento riformista (con i presidenti Lula, Bachelet, Vazquez, Kirchner, Garcia, Torrijos e Fernandez) – si sofferma quindi sugli strumenti, su cui peraltro gravano le limitate risorse finanziarie disponibili, di cui dispone l'Italia per perseguire ambizioni conformi con le sue potenzialità e con quello che costituisce il suo ruolo tradizionale nell'area. Tra tali strumenti figurano, in particolare, l'Istituto Italo-Latino-Americano (IILA), di cui sarà celebrato il prossimo 11 dicembre il quarantesimo anniversario alla presenza del Capo dello Stato e di cui il Governo intende rilanciare il ruolo; la legge n. 180 del 1992, che consente di contribuire a programmi realizzati da organizzazioni internazionali, Stati esteri ed enti italiani e stranieri nei settori della pace, della sicurezza e della tutela dei diritti umani; l'ambito culturale, che può giovare, grazie alle crescenti capacità di coordinamento interdisciplinare sviluppate dal Ministero degli esteri, dell'azione delle varie amministrazioni pubbliche interessate, della società Dante Alighieri, della rete degli Istituti di cultura, del settore della cooperazione scientifica e universitaria e, più in generale, delle affinità che ci legano all'America Latina a partire, ad esempio, dalle celebrazioni per il duecentenario della nascita di Garibaldi che ricorrerà il prossimo anno; gli interventi della SACE, dell'ICE e della SIMEST in ambito economico.

Rilevando l'esigenza di rafforzare l'efficacia del sistema Paese, che vede con preoccupazione ritirarsi alcuni rilevanti gruppi e istituti di credito nazionali, sottolinea le potenzialità offerte dalla cooperazione allo sviluppo, le cui limitate risorse non devono essere percepite come una riduzione dell'impegno italiano. In tale contesto, devono essere perseguite un'ottimizzazione dei fondi disponibili, la valorizzazione dei programmi esistenti, dell'impegno delle organizzazioni non governative (ONG), e della cooperazione decentrata, nel cui ambito ricorda l'impegno del senatore Iovene per un'iniziativa trilaterale con Francia e Spagna. Posta l'esigenza di un miglior raccordo della cooperazione bilaterale con quella multilaterale e di una più efficiente utilizzazione delle rimesse degli emigranti a favore dei paesi d'origine, oggetto di specifiche iniziative di approfondimento, sottolinea l'importante ruolo assunto dai parlamentari eletti all'estero, che in più occasioni hanno già offerto un significativo contributo in termini di conoscenza di situazioni specifiche.

Dopo aver espresso apprezzamento per la recente manifestazione organizzata dal Senato in occasione della ricorrenza della scoperta dell'America, con la partecipazione di tutti gli ambasciatori del Continente, preannuncia la definizione, entro l'inizio del 2007, di un documento di strategia sull'azione italiana verso l'America Latina, che sarà seguito, nell'autunno del 2007, dalla Terza Conferenza nazionale sull'America Latina,

allargandone la portata, finora ristretta, nelle precedenti edizioni, all'ambito del commercio e dell'economia, ad altri aspetti quali il coinvolgimento della società civile, del mondo della cultura e dell'università, delle comunità latino-americane in Italia, dei parlamentari e dei rappresentanti di altre realtà istituzionali. Preannunciando altresì la decisione di riservare una giornata di permanenza mensile a Milano da dedicare alle rilevanti attività che legano l'area lombarda ai paesi dell'America Latina, si sofferma quindi sulle prospettive di cooperazione fra la Spagna e l'Italia, che è stata invitata a partecipare al prossimo vertice ibero-americano che si terrà a Montevideo all'inizio di novembre, affrontate anche nel recente incontro Prodi-Zapatero e nei contatti tra i Ministri degli esteri dei due paesi.

Riscontrando fra gli ambiti politici di cooperazione con i paesi dell'America Latina la lotta al narcotraffico e al terrorismo, lo sviluppo dei diritti umani e della democrazia, la non-proliferazione delle armi di distruzione di massa e le prospettive di riforma del sistema delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, rileva come l'attuale panorama si caratterizzi per una fitta serie di consultazioni elettorali (da ultimo in Ecuador) e dall'affermazione di istanze di marcata istanza sociale e, in qualche caso, populista. Al riguardo segnala come tra le sfide che si pongono per i nuovi o riconfermati governi locali figurino la lotta alla corruzione e una maggiore partecipazione della generalità della popolazione ai benefici derivanti dalla crescita economica.

Soffermandosi quindi sui processi di integrazione continentali e sub-continentali, rileva come il nucleo di riferimento principale, anche nel contesto delle relazioni con l'Europa, sia costituito dal Mercosud, in relazione al quale l'Italia potrebbe svolgere un ruolo particolarmente significativo per un rilancio dei negoziati commerciali con l'Unione europea. Nella prospettiva della creazione di una rete di accordi che favoriscano l'integrazione regionale in America Latina e, in secondo luogo, l'integrazione dei relativi mercati con il grande spazio economico europeo, l'Italia può svolgere un ruolo importante in favore del consolidamento dei rapporti tra Unione europea e altri raggruppamenti regionali quali la Comunità andina e gli organismi dell'America Centrale e dei Caraibi, partecipando come protagonista alla preparazione del Vertice Euro-Latinoamericano del 2008 a Lima. L'Italia potrebbe inoltre intensificare le consultazioni con i paesi dell'America Latina, ad iniziare da quelli in cui risiedono le più consistenti comunità di origine italiana, in concomitanza con determinate scadenze della realtà europea e internazionale, quali, ad esempio, le riunioni del G8 e l'assunzione della presidenza di turno dell'Unione europea.

Procede quindi ad un'analitica rassegna dei rapporti bilaterali con i paesi dell'America Latina, sottolineando le potenzialità offerte dal Messico, con il quale si registra la piena coincidenza di vedute circa la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il recente rilancio dei rapporti con l'Argentina – anche a seguito degli incontri dei rispettivi capi del governo e dei ministri degli esteri e nonostante permanga irrisolta la

questione dei risparmiatori coinvolti nel *default* argentino – con la quale è stato appena concluso un accordo di coproduzione cinematografica. Dopo aver evidenziato l'esigenza che l'Italia si adoperi per rilanciare il dialogo tra l'Europa e la Bolivia, l'oratore segnala le iniziative volte a rafforzare i rapporti economici con il Brasile, a partire dalla riunione dello scorso settembre del Consiglio italo-brasiliano per la cooperazione economica, finanziaria, industriale e allo sviluppo, nonché con il Cile, interlocutore di grande interesse politico ed economico, la Colombia, dove è in corso un difficile processo politico per il superamento dei conflitti armati tra il governo e le formazioni guerrigliere, e il Perù, il cui nuovo presidente Garcia ha posto in atto una politica di austerità e riforme.

Precisa inoltre che l'Italia, pur avendo manifestato lo scorso anno informalmente un atteggiamento positivo nei confronti del Guatemala, allora unico candidato della regione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha poi deciso di astenersi e di non votare contro il Venezuela, pure candidato, anche in considerazione della forte presenza italiana in quel paese, che peraltro si caratterizza per il forte antiamericanismo del presidente Chavez e per la diffusa violenza, che ha anche colpito diversi nostri connazionali, che ne accompagna i significativi ritmi di crescita economica.

Rilevando come permanga fluido il panorama politico in Ecuador a seguito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa, l'oratore dà conto della sua recente visita in Guatemala, Nicaragua, Honduras e Costa Rica segnalando come l'Italia, con Spagna e Francia, in questa fase molto delicata e incerta della situazione a Cuba, sostenga l'opportunità che l'Unione europea accompagni il processo di cambiamento endogeno in atto in tale paese senza forzature, nella salvaguardia della sua sovranità. In tale contesto viene favorito il rafforzamento del dialogo costruttivo sia con il Governo che con la dissidenza democratica e pacifica e con la società civile, come strumento fondamentale verso una transazione democratica e un miglioramento della situazione dei diritti umani.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*), dopo aver stigmatizzato la posizione di contestazione politica assunta dai colleghi delle forze di opposizione in relazione ai contenuti delle dichiarazioni del sottosegretario Di Santo così come riportate sulla stampa nazionale, esprime piena condivisione circa gli argomenti illustrati nella relazione introduttiva, attribuendo all'attuale Governo il merito nelle intenzioni di promuovere, con un rinnovato spirito di iniziativa, lo sviluppo di una fase nuova nei rapporti con l'America Latina e i Caraibi rispetto agli indirizzi seguiti dai precedenti governi.

Soffermandosi sul ruolo assunto nel panorama internazionale dal continente sudamericano, quale grande osservatorio politico, sottolinea come ogni appuntamento elettorale risulti sovente caratterizzato da un aspro scontro tra posizioni politiche più radicali rispetto a quelle relative alle stesse famiglie politiche di matrice europea. In relazione ai temi evidenziati nella relazione, nell'ambito dei quali l'Italia si impegna a sviluppare

una fattiva cooperazione, rileva l'esigenza di promuovere iniziative di collaborazione anche nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Dopo aver rilevato l'opportunità che, in sede di votazione per l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'Italia si esprima in favore del Venezuela (peraltro paese candidato con l'appoggio dei paesi del Mercosud, della Cina e dell'India) in aperta difformità dalla linea orientata, sotto pressione statunitense, a sostenere la candidatura del Guatemala, esprime infine la propria solidarietà con il sottosegretario Di Santo, sottolineando l'evidente uso strumentale delle sue dichiarazioni.

Il senatore POLLASTRI (*Ulivo*), dopo aver manifestato apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal sottosegretario Di Santo e aver significato la stima nutrita nei suoi confronti, esprime l'auspicio che le dichiarazioni programmatiche in ordine allo sviluppo dei rapporti del Governo italiano con i paesi dell'America Latina trovino una efficace realizzazione attraverso la promozione di concrete azioni volte a favorire una più costruttiva collaborazione in campo economico.

Nel richiamare inoltre la progressiva diminuzione della presenza italiana nel settore bancario e assicurativo nei mercati sudamericani in rapporto, per contro, a un crescente intervento spagnolo, auspica che si realizzi al più presto una ripresa degli investimenti italiani nell'area, tenuto conto dell'accresciuto potere contrattuale nella scelta dei *partner* commerciali acquisito da vari paesi dell'America Latina alla luce dell'elaborazione di mirati piani strategici di sviluppo.

Quanto al Brasile, si sofferma sulla rilevante presenza di parlamentari di origine italiana e, in relazione alla progressiva acquisizione di una considerevole posizione economica nell'ambito del mercato globale quale importante sponda commerciale per la Cina e l'India, ravvisa l'opportunità che il Governo intervenga prontamente a sostegno delle Camere di Commercio dell'area affinché le aziende italiane riacquistino visibilità nei settori economici di maggiore crescita.

Soffermandosi infine sulla reiterata questione relativa alle disfunzioni organizzative delle strutture consolari e diplomatiche, si augura che l'azione di Governo, nell'ambito di un più generale programma di rafforzamento della presenza internazionale dell'Italia, tenga conto dell'urgenza di un intervento strutturale volto al potenziamento delle stesse, evidenziando altresì il ruolo di primo piano assunto dai parlamentari eletti nella circoscrizione sudamericana nella gestione dei rapporti con le autorità locali nell'ambito dello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*), dopo aver espresso sentita solidarietà nei confronti del sottosegretario Di Santo, saluta con soddisfazione il percorso di intensificazione e sviluppo dei rapporti con i paesi dell'America Latina intrapreso dall'attuale Governo, alla luce del mutato contesto politico ed economico dell'area, la quale non appare così forte-

mente caratterizzata dalla presenza egemonica degli Stati Uniti come in passato.

Nel dichiararsi favorevole a sostenere la candidatura del Venezuela in forza del suo accresciuto rilievo economico acquisito negli ultimi anni, esprime l'auspicio che, nell'ambito dei rapporti con il governo cubano, l'Italia si dimostri parte attiva nell'avvio di una fase di dialogo costruttivo volto a sostenere un percorso di progressiva democratizzazione e di promozione del rispetto dei diritti umani, attraverso un atteggiamento in politica estera responsabile e prudente, volto a superare un inaccettabile embargo e sollevando con gli Stati Uniti la questione dei cittadini cubani ivi ingiustamente detenuti.

Il senatore MELE (*Ulivo*), richiamandosi ai principi che a suo avviso dovrebbero presiedere in tutte le occasioni di democratico confronto politico, si dichiara preliminarmente solidale con il sottosegretario Di Santo in merito alla nota vicenda delle sue dichiarazioni riportate dalla stampa.

Nell'esprimere apprezzamento per la relazione programmatica svolta dal Sottosegretario, sottolinea con favore la rinnovata attenzione dell'azione del Governo su scenari caratterizzati dall'emergere dei nuovi attori della globalizzazione, tra i quali figurano, oltre alla Cina e all'India, i paesi dell'America Latina, i quali hanno progressivamente visto accresciuta la loro importanza in ambito economico, politico e culturale. Tale processo offre significative opportunità che devono essere colte attraverso l'avvio di un percorso di cooperazione volto a rilanciare il ruolo dell'Italia valorizzando la dimensione multilaterale della sua politica estera.

Dopo aver inoltre manifestato di condividere la scelta del Governo italiano volta a non contrastare la candidatura del Venezuela nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, si augura che, con riferimento alla situazione di embargo vigente su Cuba, l'Italia intraprenda iniziative volte a sviluppare i contatti economici con Cuba, al pari di quelle assunte da altri paesi europei come la Francia e la Spagna, contestualmente con gli sforzi tesi alla promozione del rispetto dei diritti umani.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*), nel richiamare il carattere privilegiato che ha sempre contraddistinto le relazioni dei paesi dell'America Latina con la Spagna, di cui fu tenuto ampiamente conto al momento dell'adesione di tale paese alla Comunità europea, sottolinea l'opportunità di avviare un'attenta riflessione in merito agli effetti positivi che potrebbero discendere, in termini di consolidamento dei rapporti con i suddetti paesi, dalle opportunità offerte nel contesto dell'Unione Interparlamentare. In questo quadro una fattiva collaborazione anche nel campo della cultura, dell'arte e dello sport, ivi inclusa l'organizzazione di manifestazioni tese a riunire i cittadini di quei paesi che studiarono in Europa e che ora costituiscono una parte significativa delle locali classi dirigenti, potrebbe rappresentare un significativo segnale di ravvicinamento in grado di ripercuotersi favorevolmente anche nell'ambito dello sviluppo delle relazioni politiche. Si tratta tra l'altro di una iniziativa discussa anche con il Com-

missario europeo Frattini, che potrebbe produrre risultati positivi anche se riproposta nei confronti dei paesi di cultura islamica.

Esprimendo apprezzamento per la relazione esposta dal sottosegretario Di Santo, sottolinea infine l'esigenza di adottare un approccio molto prudente in ordine alle questioni interne affinché talune prese di posizione non siano percepite come indebite ingerenze in affari locali.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*), nell'associarsi alle posizioni emerse nel corso del dibattito e nell'esprimere apprezzamento per la relazione programmatica esposta dal sottosegretario Di Santo, sottolinea l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle iniziative assunte sul tema della sicurezza dei connazionali in Venezuela.

Manifestando inoltre solidarietà in merito alla vicenda che ha recentemente investito il Sottosegretario, nel raccogliere le proposte del Presidente auspica che nell'ambito della Commissione sia recuperato quel clima di collaborazione che ne ha sempre caratterizzato l'attività.

Il senatore IOVENE (*Ulivo*), nell'associarsi alle espressioni di solidarietà manifestate dai colleghi nei confronti del sottosegretario Di Santo, si sofferma sulla discontinuità che caratterizza gli indirizzi di politica estera dell'attuale Governo nelle relazioni con il continente sudamericano rispetto alle linee del precedente Esecutivo, rilevando come rappresenti un significativo segno di cambiamento di rotta la rinnovata attenzione rivolta dai paesi dell'America Latina nei confronti dell'Italia. Evidenzia infine le opportunità offerte da iniziative di cooperazione decentrata come l'incontro di settanta enti locali europei con altrettanti enti dell'America Latina in occasione del Forum Euro-Latinoamericano, promosso a Parigi, su iniziativa di Italia, Francia e Spagna, il prossimo febbraio.

Il sottosegretario DI SANTO interviene in replica e, riservandosi di rinviare ad altra occasione l'approfondimento di alcuni rilevanti temi emersi nel corso del dibattito e meritevoli di una riflessione più puntuale, si sofferma in primo luogo sulla questione cubana richiamando le iniziative avviate dal Governo italiano sul tema del rispetto dei diritti umani, anche attraverso l'apertura di un *dossier* in merito all'uccisione di Fabio Di Celmo nell'attentato terroristico avvenuto a L'Avana nel 1997. In questo quadro si inserisce inoltre il proposito valutare, congiuntamente all'azione del Sottosegretario Sentinelli, la possibilità che nel concerto delle posizioni europee, con particolare riguardo alle posizioni di Spagna e Francia, possano essere intraprese forme di cooperazione sul terreno sociale, umanitario e sanitario volte a favorire la ricomposizione dei motivi del congelamento dei rapporti tuttora in atto tra l'Unione europea e il Governo di Cuba. In proposito, rileva come lo svolgimento della «Settimana della cultura italiana a Cuba», costituendo una indubbia occasione di ravvicinamento culturale tra l'Italia e Cuba, rappresenti altresì un primo significativo passo nell'avvio di un dialogo costruttivo tra i due paesi anche sul piano politico.

Successivamente, dopo aver ripercorso brevemente le tappe che hanno condotto l'Italia a maturare una riflessione sull'opportunità di esprimere una posizione di non contrapposizione in merito alla candidatura del Venezuela al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, osserva come ciò, pur non sostanziandosi nell'assunzione di una posizione pregiudizialmente contraria nei confronti del Guatemala, costituisca tuttavia il segno di una seria attenzione da parte del Governo italiano nei confronti del suddetto paese. Circa le iniziative concernenti il drammatico problema della sicurezza dei connazionali, cita lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con le strutture competenti nell'ambito delle attività anti-sequestro in Venezuela. Ricorda in proposito la visita ivi recentemente effettuata dal responsabile dell'Unità di Crisi del Ministero degli esteri nonché l'attività attualmente svolta dal vice ministro Franco Danieli sull'argomento, posta la rilevante presenza di comunità di origine italiana nel paese.

Nell'auspicare infine che l'avvio di una nuova fase di cooperazione con l'Unione europea trovi impulso nell'ambito del prossimo Vertice Euro-Latinoamericano che si terrà a Lima nel 2008, rileva la convinta esigenza che l'Italia svolga un ruolo attivo nel facilitare il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni dell'Europa con i paesi del Mercosud, del Centro America, dei Caraibi e con quelli Andini, attraverso la creazione di una rete di accordi, posto che, la perdurante sospensione del *Round* negoziale di Doha a Ginevra, offre indirettamente un'opportunità per rilanciare i rapporti bilaterali tra tale area e l'Europa.

Il presidente TONINI ringrazia quindi il sottosegretario Di Santo e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 ottobre 2006

35^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento in esame nei termini di «collegato» alla manovra finanziaria. Al riguardo, evidenzia che la legge n. 468 del 1978 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), che entro il 15 novembre il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché all'articolo 3, comma 2, lettera f), e comma 4, che venga indicata nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica e che ciascuno debba contenere disposizioni omogenee per materia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1-bis*), approvata con risoluzione dall'Assemblea del Senato lo scorso 11 ottobre, considera «collegato» alla manovra di bilancio 2007 il disegno di legge n. 772 in titolo, recante delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, già presentato in Senato in data 7 luglio 2006 e attualmente all'esame della 1^a Commissione permanente. Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Commissione dal Presidente

del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, che prevede che, in caso di provvedimenti collegati presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della Commissione bilancio, accerti se essi rechino disposizioni omogenee e riguardino i settori indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e richiamati nella risoluzione approvativa. Ai fini, dunque, del parere al Presidente del Senato rileva l'elemento temporale (presentazione entro il 15 novembre), la rispondenza rispetto alle materie indicate nel DPEF nonché l'omogeneità per materia. Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato. Circa la rispondenza e l'omogeneità del contenuto, occorre considerare che il disegno di legge in esame viene espressamente richiamato nella citata Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011. Peraltro, lo stesso DPEF citava, nell'ambito delle politiche della crescita di cui al capitolo IV.1, la promozione della concorrenza al fine di tutelare l'interesse dei consumatori, di rendere i servizi meno protetti e più efficienti e di responsabilizzare la politica economica, richiamando espressamente i servizi pubblici locali come uno dei settori prioritari di intervento. Al fine della valutazione di competenza, le suddette indicazioni sembrano dunque coerenti con le finalità del disegno di legge collegato posto che, in base al disposto dell'articolo 1, esso mira «al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale» (finalità perseguita con la delega di cui all'articolo 2), nonché al fine di «garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni» (scopo cui è volta la delega di cui all'articolo 3). Ancorché non connesse alla sede su cui la Commissione si deve pronunciare, formula considerazioni critiche in ordine all'assegnazione del provvedimento in esame esclusivamente alla 1^a Commissione permanente in sede referente. Il disegno di legge di delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali presenta, infatti, notevole rilevanza sotto il profilo della concorrenza, delle politiche industriali e della programmazione economica del Paese, per cui risultano implicati ambiti di competenza della 5^a Commissione. Assicura che sarà dato comunque ampio spazio alla discussione relativa al provvedimento al fine di fornire un parere articolato per quanto concerne gli aspetti di competenza della 5^a Commissione, dunque non solo con riferimento a questioni di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche relativamente al più ampio ambito della programmazione economica. Propone, dunque, alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato, un parere coerente con la relazione svolta di tenore favorevole.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), richiamando l'intervento critico della propria parte politica in sede di esame della Nota di aggiornamento al

DPEF circa l'inopportunità della previsione di un provvedimento collegato in una materia così delicata, pur comprendendo la natura «preliminare» del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere nell'attuale sede, chiede se è possibile un rinvio della votazione al riguardo.

Il senatore VEGAS (*FI*), pur non avendo eccezioni in ordine alla questione della dichiarazione del collegamento del provvedimento alla manovra finanziaria, si sofferma sulla questione di competenza sottolineata dal Presidente, sottolineando l'eventualità di sollevare apposito conflitto per un eventuale esame congiunto del provvedimento, attesi i molteplici profili involti dal disegno di legge.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), con riferimento alla richiesta del senatore Tecce ai fini di un ulteriore approfondimento, evidenzia che la valutazione che la Commissione è chiamata a svolgere nell'attuale fase non inerisce al merito del provvedimento, risultando dunque opportuno esprimere in data odierna il relativo parere al Presidente del Senato. Resta ferma l'opportunità degli ulteriori approfondimenti di merito nell'ambito della successiva discussione relativa al disegno di legge.

Il senatore FERRARA (*FI*), riferendosi anche a quanto espresso dal senatore Vegas, rileva che appare evidente l'inerenza dell'oggetto del disegno di legge agli ambiti di competenza della Commissione bilancio, programmazione economica, alla quale non potrà che essere rimesso l'esame degli emendamenti al provvedimento che saranno presentati presso la 1^a Commissione. La materia del riordino dei servizi pubblici locali rientra, peraltro, nell'ambito di tematiche già oggetto di esame da parte della 5^a Commissione nelle precedenti legislature, per cui rileva l'opportunità di considerare la prassi affermata in materia di assegnazione dei disegni di legge. La questione potrebbe, inoltre, determinare un precedente critico, attesi i numerosi provvedimenti collegati indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF, che interessano ambiti di rilevante interesse per la Commissione bilancio, involgendone le competenze.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) esprime la perplessità, a nome della propria parte politica, sull'espressione di un parere in tempi brevi relativo ad un provvedimento così delicato, rispetto al quale risulterebbe opportuna un'attività di approfondimento, ritenendo dunque necessario sospendere l'espressione del parere.

Il PRESIDENTE richiama la natura del parere che la Commissione è chiamata a formulare, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato, rispetto al quale rileva il rispetto del profilo temporale, della corretta qualifica del provvedimento come «collegato» nell'ambito della Nota di aggiornamento al DPEF, nonché la coerenza dei contenuti del disegno di legge rispetto al titolo. Non trattandosi di un esame nel merito, non trovano rispondenza al tipo di pronuncia prevista nell'attuale

fase le obiezioni circa la necessità di approfondimenti, risultando chiari i profili che devono costituire il presupposto del parere al Presidente del Senato. Preso atto degli interventi svolti, fa presente che segnalerà per le vie brevi al Presidente del Senato l'opportunità di una differente assegnazione del provvedimento, salva l'eventuale iniziativa formale in ordine alla proposizione di un conflitto di competenza secondo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 4 del Regolamento. Insiste, infine, sulla formulazione del parere ai sensi del richiamato articolo 126-*bis* nella seduta odierna.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), preso atto di tale intendimento circa il voto nella seduta odierna, dichiara l'astensione della propria parte politica.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), ribadendo l'opportunità di una maggiore riflessione in ordine al provvedimento, preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MORANDO propone che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale, avviando la trattazione nella seduta di oggi, con le esposizioni introduttive dei relatori.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*), relatore sul disegno di legge n. 1059, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che, anche in relazione al rendiconto per il 2005, l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di completa attuazione e, sul piano più generale, l'implementazione del modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi dianzi citato necessiterebbe dell'introduzione di indicatori di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le direttive generali di inizio anno. In ordine ai risultati differenziali, rileva come nel 2005 si confermi il divario tra i dati di previsione ed i risultati defi-

nitivi della gestione di competenza delle entrate e delle spese, che, pur in qualche misura fisiologico, appare tuttavia significativo in relazione alle entrate extra-tributarie, alle spese correnti e alle partite finanziarie. I saldi complessivi mostrano un risparmio pubblico di competenza di gestione positivo di soli 1.509 milioni di euro, a fronte di un analogo dato pari a 15.217 milioni di euro nel 2004, con un miglioramento, tuttavia, di 28.529 milioni sulle previsioni definitive. Il saldo netto da finanziare si attesta a 35.120 milioni, in netto peggioramento rispetto al 2004, ritornando in sostanza sui livelli registrati nel 2003. Il documento in esame contiene anche un'analisi delle spese finali per funzioni-obiettivo, che evidenzia come i servizi generali delle pubbliche amministrazioni abbiano assorbito il 48,43 per cento degli impegni relativi alle spese finali, seguiti dalla protezione sociale (14,26 per cento), dagli affari economici (10,59 per cento) e dall'istruzione (10,58 per cento). In merito alle spese finali, osserva come la spesa di parte corrente abbia continuato a crescere rispetto a quella in conto capitale, confermandosi pertanto la dequalificazione della spesa pubblica, sbilanciata verso la parte corrente a detrimento di quella in conto capitale. In ordine ai dati della gestione di cassa del bilancio dello Stato per il 2005, sottolinea il notevole peggioramento del risparmio pubblico al lordo delle regolazioni contabili. Il saldo netto da finanziarie lordo si evidenzia un valore in peggioramento rispetto al 2004. Il ricorso al mercato si attesta, in valore assoluto, al lordo delle regolazioni contabili, sostanzialmente invariato rispetto al dato relativo al 2004 e in miglioramento di circa 74.000 milioni rispetto alle previsioni definitive. Relativamente ai dati della gestione in conto residui del bilancio dello Stato per il 2005, tale conto, in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti al 2005, presenta un'eccedenza passiva pari a 4.438 milioni, mentre nel corso dell'esercizio 2005 si è accertata un'eccedenza attiva pari a 12.779 milioni. Sottolinea il dato costituito dalla sempre più rilevante quota di residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, il cui ammontare necessiterebbe di un'accurata valutazione in ordine alla loro effettiva esigibilità, in modo tale da mantenerne la scritturazione in contabilità finanziaria nei limiti della aliquota corrispondente a criteri di effettiva esigibilità, come rilevato anche dalla Corte dei conti in sede di analisi al Rendiconto. Con riferimento al conto generale del patrimonio dello Stato per il 2005, l'eccedenza passiva si è attestata a 1.354 miliardi, a fronte dei 1.338,8 miliardi del 2004 e dei 1.306,7 miliardi del 2003, confermando la tendenza al peggioramento della situazione patrimoniale dello Stato, ascrivibile – per il 2005 – al consistente peggioramento delle passività. Rinviano alla documentazione predisposta dal Servizio del bilancio per dati più analitici ed approfondimenti tecnici, osserva la necessità di analizzare in maniera più compiuta le cause degli scostamenti tra previsioni e dati effettivi di spesa, al fine di ridurre il più possibile il fenomeno negativo e patologico delle eccedenze che, coperte in sede di legge finanziaria, hanno prodotto pesanti effetti negativi sul bilancio dello Stato, esigenza ancora più stringente alla luce del notevole rallentamento del processo di riassorbimento del fenomeno delle eccedenze. Evidenzia

poi la criticità nella coordinazione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione delle previsioni iscritte in bilancio, ricordando, in relazione al rendiconto dell'entrata, che la Corte dei conti ha segnalato una serie di elementi incongrui, sia contabili che interni al rendiconto, nonché dedicato un'apposita appendice alle problematiche inerenti l'attendibilità e l'affidabilità dei dati contabili. Si pone poi il problema, sollevato anche dalla Corte dei conti, di informazioni più esaustive in relazione al fenomeno delle regolazioni contabili e debitorie, sia in termini di raccordo con i pertinenti capitoli che ai fini di un'illustrazione delle cause alla base della loro formazione. Pur riconoscendo che l'esame del disegno di legge di rendiconto non rappresenta il momento più adatto per una valutazione dei saldi di finanza pubblica riferiti al complesso delle pubbliche amministrazioni, occorre sottolineare comunque l'utilità di una sintetica valutazione sul punto. Evidenzia innanzitutto l'ulteriore peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (elemento rilevante ai fini dei parametri europei), passato dal 3,4 per cento del 2003 e 2004 al 4,1 per cento del 2005, principalmente per effetto dell'aumento della spesa corrente alla quale è altresì ascrivibile, stante la sostanziale stabilità delle entrate fiscali, l'ulteriore decremento dell'avanzo primario, ormai quasi azzeratosi rispetto al livello della precedente legislatura. Segnala, infine, il peggioramento della posizione debitoria degli enti territoriali e la scarsa efficacia dei provvedimenti di contenimento della spesa concepiti in termini di tetti o di tagli percentuali uniformi, operati in assenza di interventi sulla legislazione sostanziale. Su ciò, la finanziaria 2007 opera anche un cambiamento intervenendo sui saldi.

La senatrice RUBINATO (*Aut*), relatrice sul disegno di legge n. 1060, richiamando i contenuti della nota del Servizio del bilancio, illustra il provvedimento di assestamento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso ha mantenuto inalterata la sua configurazione tecnico-giuridica, nonostante il dibattito sull'insufficienza di tale strumento rispetto alle esigenze di controllo e correzione degli andamenti di finanza pubblica. Ricorda che allo stato attuale esso è uno strumento per l'aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale si evince l'entità effettiva dei residui alla data del 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti di bilancio vengono adeguati in relazione alle previsioni di gettito, collegate alle grandezze economiche ed all'attività di accertamento; per quanto riguarda le spese, quelle aventi carattere discrezionale sono adeguate a nuove e diverse esigenze intervenute, mentre per la determinazione delle autorizzazioni di pagamento gli stanziamenti vengono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Ricorda che le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2006 presentavano inizialmente un peggioramento dei saldi di bilancio

al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio, mentre l'approvazione di un emendamento del Governo in prima lettura ha poi invertito il segno dell'impatto dell'assestamento sui saldi di bilancio di competenza, determinandosi pertanto un miglioramento degli stessi. La quota di incremento ascrivibile alle variazioni per atto amministrativo è quasi interamente riconducibile alla riassegnazione alla spesa di maggiori somme affluite in entrata nel 2005, mentre quella relativa alle proposte di assestamento, pari a 1.487 milioni di euro, deriva quasi interamente dalle maggiori spese correnti; anche l'avanzo primario e il risparmio pubblico presentavano un peggioramento e il ricorso al mercato presentava un incremento.

Da un punto di vista metodologico, il peggioramento dei saldi appena evidenziato offre l'opportunità per una riflessione in rapporto alla funzione propria del disegno di legge di assestamento, ovvero se a fronte degli indicati aumenti, anche se in dipendenza di spesa in parte obbligatoria, non si debba fare il possibile in vista della riduzione della quota discrezionale della spesa. Tra le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo (tavola 3), al lordo delle regolazioni debitorie, assumono particolare rilievo quelle connesse con l'attuazione dei provvedimenti legislativi in materia di ordinamento delle regioni a statuto speciale e, più limitatamente, all'utilizzo dei fondi per missioni di pace. Segnala che sull'andamento della spesa ha inciso in maniera significativa, anche il decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto decreto «taglia-spesa»), convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002. Si è verificata per tali spese la necessità di rifinanziamento con appositi provvedimenti legislativi in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2007. Ciò ripropone una serie di problemi già evidenziati negli anni passati, in particolare in relazione alla previsione di tetti di spesa in relazione a cosiddetti oneri inderogabili.

Per quanto concerne le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, il citato incremento delle spese correnti è ascrivibile ai trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per circa 1.750 milioni di euro (di cui circa 900 a favore dei Comuni e circa 800 a favore delle Regioni), ai consumi intermedi per 670 milioni e ai redditi da lavoro dipendente per 490. Le spese in conto capitale denotano una riduzione sia a livello di contributi alle Amministrazioni pubbliche che per gli investimenti fissi lordi, mentre aumentano i contributi alle imprese.

Per quanto concerne le entrate, l'aumento delle stesse deriva per 2.000 milioni dalla revisione delle stime operata dalla *due diligence* per il comparto tributario e per 132 milioni da altre entrate; dall'analisi dello stato di previsione dell'entrata si evince che la maggior parte dell'aumento complessivo delle entrate tributarie risulta ascrivibile alle imposte sostitutive. Gli altri aumenti riguardano l'IVA su scambi interni e intracomunitari e l'IVA su importazioni, nonché le previsioni di entrata per altri introiti diretti e indiretti, riferiti all'imposta di bollo. Segnala sul punto l'opportunità che il Governo fornisca dati più specifici in relazione alla com-

posizione e alle determinanti delle maggiori entrate inserite nell'assestamento in seguito alla *due diligence*, con riferimento in particolare agli altri introiti diretti. Interamente ascrivibili, poi, alle proposte di assestamento dal lato della spesa corrente sono le variazioni relative alle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, pari a 1.264 milioni di euro, mentre non sono registrate operazioni – sempre ovviamente a titolo di regolazioni debitorie – relativamente alle entrate. Osserva quindi che, anche in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento determina un peggioramento, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, del saldo netto da finanziare. Peggiora anche l'avanzo primario del 29 per cento circa, mentre il risparmio pubblico, di segno negativo, migliora con un effetto netto di miglioramento del 3,25 per cento. Il ricorso al mercato infine si incrementa per 4.636 milioni, aumentando dell'1,77 per cento. Al riguardo, rilevato che le variazioni per atto amministrativo impattano negativamente sul saldo netto da finanziare e positivamente sul risparmio pubblico, sarebbe utile acquisire il dettaglio delle operazioni alla base di questa divergenza, atteso che la relazione illustrativa richiama in merito unicamente i trasporti di titoli di pagamento insoluti. Ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati il Governo ha depositato una tabella recante la sintesi degli effetti delle proprie proposte emendative, specificando che, rispetto ai saldi del disegno di legge di assestamento, si è tenuto conto di una ulteriore regolazione debitoria in conto capitale, riguardante i disavanzi delle ASL pari a 1.383 milioni di euro. Al riguardo, sarebbe opportuna una delucidazione in merito alle motivazioni che hanno determinato il cambiamento di classificazione della posta, nonché la specifica natura della stessa. Comunque, il risultato della riclassificazione è che si riducono le spese in conto capitale e quindi il saldo netto da finanziare, ma non si ha un impatto sul ricorso al mercato, in quanto è da presumere che vari in aumento il titolo IV – Accensione prestiti, che non compare nelle tabelle: queste ultime sono costruite infatti al netto delle regolazioni debitorie e contabili, pur riportando il dato del ricorso al mercato. Sarebbe utile una conferma del Governo al riguardo. Passando poi ai residui, dopo aver richiamato i dati accertati al 31 dicembre 2005, rileva che per quanto concerne i nuovi residui in conto capitale, essi sono costituiti in gran parte dai contributi alle imprese e da altri trasferimenti in conto capitale. Richiama lo scostamento dei residui accertati rispetto ai residui presunti, che risulta essere il più ingente dal 1996, raggiungendo il valore del 117 per cento circa, sulle cui cause sarebbe utile avere qualche delucidazione dal Governo. Il disegno di legge fornisce altresì nuove informazioni sui residui passivi, classificandoli in 3 categorie anche in funzione dell'impatto (diretto, indiretto o nullo) che si può determinare sul conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i residui connessi a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche e a fondi da ripartire determinano un effetto sui saldi più diluito nel tempo, in quanto l'effetto stesso viene registrato sul conto della P.A. nel momento dell'effettivo prelievo dalla Tesoreria. Per quanto riguarda invece i residui con effetto indiretto sull'indebitamento netto, ne richiama l'andamento, ri-

levando il conseguente aumento dei residui passivi sul bilancio dello Stato e la riduzione dei debiti della tesoreria nei confronti degli altri soggetti pubblici. In merito all'analisi dell'incidenza sul PIL delle tre categorie di residui sopra individuate, ricorda le modifiche intervenute dal 1997 ad oggi con riferimento alle modalità di accreditamento dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali; si tratta, in particolare, del cosiddetto sistema di monitoraggio, che prevede che i pagamenti a carico dello Stato a favore di province e comuni vengano effettuati al raggiungimento di limiti di giacenza predeterminati (attualmente disciplinati dal decreto ministeriale 15 marzo 2005) e dei limiti ai prelevamenti dai conti e dalle contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, nella misura del 2 per cento in più rispetto ai prelevamenti dell'anno precedente. Al riguardo, sarebbe utile che il Governo fornisse una stima in merito ai presumibili effetti dei residui sull'indebitamento netto della P.A. anche per il 2006. Ciò sia per il consistente scostamento dei residui accertati rispetto a quelli presunti attestato dal provvedimento in esame in relazione all'esercizio precedente, sia in considerazione della permanenza dei vincoli di cassa sopra citati per le Amministrazioni coinvolte. Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, richiamando il limite previsto nel disegno di legge di assestamento, rileva l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in merito alle motivazioni alla base dell'aumento del limite massimo di emissione dei titoli pubblici, alla luce dei più recenti positivi andamenti del fabbisogno. Ciò anche per verificare l'ipotesi, già prospettata in relazione alla nota di aggiornamento al DPEF, circa l'anticipo al 2006 di una parte del maggior debito formatosi in relazione all'impatto per il pregresso della nota sentenza europea sul regime fiscale degli autoveicoli ai fini IVA. Come anticipato, rappresenta che la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, ha approvato un emendamento del Governo, di cui richiama gli effetti sui saldi e in termini di cassa, con riferimento al saldo netto da finanziare ed un contenimento del peggioramento in relazione al ricorso al mercato; si sofferma inoltre sulle finalità di allineamento delle previsioni di bilancio assestate con il contenuto del DPEF per gli anni 2007-2011, mentre rileva che l'emendamento non tiene conto delle modificazioni da apportare in conseguenza del riordino dei ministeri, né degli effetti derivanti dal decreto-legge n. 223 del 2006, che formeranno oggetto di appositi decreti di variazione al bilancio.

In aggiunta all'esposizione dei dati tecnici, per il cui dettaglio rinvia ai lavori del Servizio del bilancio, ritiene quindi utile aggiungere alcune valutazioni di merito sul documento in esame e, più, in generale, sulla situazione economica del Paese.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del decreto-legge n. 181 del 2006, riguardante il riordino dei Ministeri, il Governo aveva accolto un ordine del giorno contenente l'impegno a procedere in un'unica sede, possibilmente in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento, all'adeguamento dell'articolazione del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni, mentre sembra

prefigurarsi un'attuazione del suddetto impegno demandata ad atti di natura meramente amministrativa, destinati a riflettersi evidentemente sulla struttura del bilancio a partire dal 2007.

In ordine agli effetti della sentenza europea in materia di IVA, rileva che la Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 quantifica l'impatto negativo sul gettito in 3,7 miliardi per il 2006 e, in ragione della competenza economica, 13,4 miliardi per la corresponsione degli arretrati, per cui occorrerebbe verificare se tale impatto non richieda corrispondenti variazioni ai fini del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa.

Tornando alle questioni relativi al citato richiama gli effetti in termini di variazioni del gettito, evidenziando che è opportuno un chiarimento sulle determinanti dell'ingente variazione negativa inerente al capitolo 2368, data la natura promiscua di tale voce di bilancio.

Ricorda che il rappresentante del Governo ha affermato che talune maggiori entrate hanno carattere senz'altro non strutturale, mentre in relazione ad altre entrate, quali quelle legate al rapporto fra l'imposizione sul reddito delle persone fisiche e il fiscal drag, nonché l'imposizione ai fini dell'IVA, il rappresentante del Governo ha affermato l'impossibilità – per il momento – di valutare se tali effetti siano o meno strutturali.

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti più specifici su quanta parte del maggiore gettito accertato abbia natura strutturale e quanta parte sia dovuta principalmente all'attuale fase di espansione ciclica dell'economia. Ciò per valutare in che misura tali maggiori entrate possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale della P.A., corretto per gli effetti del ciclo, valutazione resa necessaria dalla circostanza che gli impegni di rientro dal *deficit* assunti dal nostro Paese in sede europea riguardano l'aggiustamento del saldo di bilancio al netto del ciclo e delle *una tantum*.

Su questo punto le nuove previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 danno conto di circa 6 miliardi di maggiori entrate per il 2006, di cui circa 5 miliardi sono stati considerati strutturali e proiettati al 2007. In quella sede le entrate vengono peraltro contabilizzate sulla base del criterio della competenza economica.

Ricorda, con riferimento alla spesa, che il rappresentante del Governo ha specificato che si intende provvedere, in relazione al finanziamento della missione italiana in Libano, ad una variazione di bilancio che registrerà un incremento delle entrate pari a 400 milioni, a fronte di un incremento di 220 milioni, con un beneficio sui saldi di bilancio di circa 180 milioni, circostanza confermata in sede di Commissione bilancio presso il Senato, provvedendo per la copertura finanziaria, sulla base dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che regola l'utilizzo delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio per la copertura finanziaria di oneri associati a situazioni di carattere straordinario ivi indicate.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti domani, mercoledì 18 settembre, alle ore

13,30, al fine di terminare l'esame dei disegni di legge in tempo utile al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la legge comunitaria è un provvedimento derivante dall'appartenenza italiana alla Comunità europea e contiene deleghe al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie (e più in generale per l'adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria), nonché deleghe per l'adozione di sanzioni amministrative di competenza statale relative a violazioni di norme comunitarie. Il testo presentato alla Camera dei deputati – peraltro non corredato di relazione tecnica – riproduceva l'analogo disegno di legge proposto nella XIV legislatura (Atto Senato n. 3794), il quale ha subito una serie di modifiche e integrazioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tra le disposizioni più rilevanti dal punto di vista finanziario, evidenzia in primo luogo che, all'articolo 1, comma 4, la previsione della predisposizione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi recanti «oneri finanziari» e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è stata sostituita (a seguito di una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati) dal riferimento più ampio e corretto agli schemi di decreto legislativo recanti «conseguenze finanziarie», ed è stata altresì integrata dall'elenco esplicito delle direttive alle quali si applicano in ogni caso le suddette disposizioni. L'articolo 2, comma 1, alla lettera *d*) rinvia la copertura delle eventuali maggiori spese o minori entrate occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie – non riconducibili alla legislazione vigente e quindi ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni – a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, nel limite complessivo di 50 milioni di euro. Al riguardo, ricorda che già a partire dalla legge finanziaria per il 2003, nell'ambito dello stanziamento complessivo disposto dalla tabella D per il suddetto Fondo, ogni anno una quota viene riservata alla copertura degli oneri recati dalla legge comunitaria per un importo pari a 50 milioni di euro. Sul punto, tuttavia, la Commissione bilancio del Senato, in occasione dell'esame della legge comunitaria 2005 (Atto Senato

n. 3509), pur formulando una relazione favorevole, aveva osservato l'esigenza che la relazione illustrativa relativa al successivo disegno di legge comunitaria annuale recasse informazioni di dettaglio sull'utilizzazione della quota del citato Fondo, destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi comunitari. Infatti, sebbene il rifinanziamento del Fondo garantisca l'esistenza di risorse preordinate allo scopo, in assenza di relazione tecnica e di precisi elementi di quantificazione, non è possibile verificare *ex ante* se quelle stesse risorse siano sufficienti a far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio. La relazione illustrativa del testo presentato alla Camera dei deputati ha confermato peraltro l'estrema difficoltà o l'impossibilità di riuscire a determinare, prima della stesura definitiva degli schemi di decreto legislativo di recepimento, l'eventuale carattere oneroso di alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive e, quindi, la relativa copertura finanziaria, argomentazioni sostanzialmente ribadite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ciononostante, appare comunque opportuno che il Governo confermi la disponibilità e la congruità delle risorse della quota del Fondo di rotazione, per far fronte agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle direttive recate dal provvedimento in esame, fornendo altresì un quadro dettagliato degli utilizzi, a consuntivo, del predetto stanziamento determinati dalle precedenti leggi comunitarie per l'attuazione delle direttive ivi indicate. Ulteriori chiarimenti sarebbero poi necessari circa la possibilità di utilizzare lo stanziamento del Fondo di rotazione, che è formalmente di natura capitale, per la copertura di oneri che, almeno in parte, sono di natura corrente. Evidenzia poi l'articolo 7, inserito presso l'altro ramo del Parlamento in recepimento di una specifica condizione della Commissione bilancio, al fine di rafforzare l'informativa e il controllo del Parlamento sulle procedure di infrazione comunitarie suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica, nonché sui flussi finanziari con l'Unione europea, prevedendo l'obbligo del Governo di riferire periodicamente ovvero in caso di necessità o su richiesta di una delle due Camere. L'articolo 9 del provvedimento in esame inserisce l'articolo 26-*bis* della legge n. 29 del 2006, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE in materia di assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli (RC-auto): in particolare, il comma 1, lettera c), introduce il risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa (società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze), anche in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, con la franchigia ivi indicata. Poiché attualmente il Fondo di garanzia (*ex* articolo 283, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005) interviene solo per i danni alle persone e non anche per quelli alle cose, occorre acquisire conferma che tale ulteriore finalità possa essere fronteggiata con le risorse già a disposizione del Fondo (alimentato dagli appositi contributi versati dalle compagnie esercenti le assicurazioni RC-auto),

senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 10 del disegno di legge in titolo inserisce l'articolo 9-*bis* della legge n. 62 del 2005, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che i nuovi e rilevanti compiti in tema di vigilanza e controllo dei mercati finanziari ivi attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possano essere effettivamente svolti con le risorse già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza di cui al capoverso Art. 9-*bis*, comma 3, del citato articolo 10. L'articolo 19, che introduce l'articolo 144-*bis* al codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale competente per la cooperazione in tema di tutela dei consumatori. Occorre pertanto ottenere assicurazione che il Ministero possa far fronte, con le risorse già disponibili a legislazione vigente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, tra cui in particolare gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio unico di collegamento per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, nonché quelli eventuali derivanti dal ricorso del Ministero alla collaborazione con camere di commercio, altre pubbliche amministrazioni e associazioni dei consumatori e degli utenti. L'articolo 24 – inserito presso la Camera dei deputati mediante un emendamento del Governo – modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1999, in materia di accise sugli oli minerali. Da un lato, viene innalzata da lire 560.000 (equivalenti a euro 289,21) a euro 298,92 per 1.000 litri, l'accisa agevolata per la produzione di etere etiliterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola; dall'altro viene prevista una procedura di monitoraggio dei costi industriali medi dei prodotti agevolati, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, prevedendo la possibilità di rideterminare conseguentemente la misura dell'agevolazione. Al riguardo, occorrerebbe acquisire informazioni dal Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, in particolare per quanto concerne gli eventuali oneri amministrativi dell'attività di monitoraggio. L'articolo 25 – anch'esso inserito da un emendamento governativo presso la Camera dei deputati – è volto a dare attuazione alle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale. In merito, il Governo dovrebbe chiarire se si tratti o meno di privilegi e immunità comunque dovuti al suddetto personale e riconducibili alle tipologie di soggetti cui in via ordinaria tali privilegi e immunità sono attribuiti.

Auspica quindi che il Governo fornisca risposta in tempi rapidi alle problematiche dianzi evidenziate, al fine di consentire una sollecita espres-

sione della prescritta relazione alla Commissione di merito. Per quanto riguarda poi il documento in titolo, relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si riserva di illustrare più approfonditamente i contenuti nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto viene pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 ottobre scorso.

Il sottosegretario CASULA deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dal relatore nel corso delle precedenti sedute sullo schema di decreto in esame che recepisce la direttiva comunitaria 2003/123/CE, in materia del regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri. In particolare, precisa che il criterio di abbattimento del 25 per cento, teso a filtrare il dato generale con quello riguardante i soli soggetti che possono beneficiare del meccanismo di detassazione previsto dalla suddetta direttiva comunitaria è di tipo forfettario, in mancanza di elementi oggettivi (posto che il percettore persona fisica non è individuabile), tuttavia il dato, indicato precauzionalmente, è ritenuto comunque rappresentativo del peso delle persone fisiche all'interno della platea dei contribuenti interessati. Analogamente, per quanto riguarda la percentuale dei dividendi in entrata dai Paesi comunitari, rileva che la percentuale del 50 per cento stimata come riscossa dai residenti italiani in regime di esenzione di ritenuta dai Paesi comunitari eroganti, è stata individuata per un valore inferiore alla media effettiva in via prudenziale.

Per quanto concerne il rilievo secondo il quale la quantificazione, facendo riferimento a dati concernenti il periodo d'imposta 2000 potrebbe non risultare sufficientemente aggiornata, conferma che i dati assunti per la stima si riferiscono a tale periodo d'imposta, data l'indisponibilità di dati più aggiornati al momento della quantificazione. Sottolinea, peraltro, che successive elaborazioni effettuate con riguardo all'anno d'imposta più recente (sulla base dei modelli 770/2004) registrano flussi dei dividendi sostanzialmente stabili. Come risulta dalle tabelle comparative allegate alla nota depositata, la quantificazione della relazione tecnica appare quindi complessivamente attendibile. Analogamente, circa il rilievo che l'utilizzo di dati riferiti al 2000 potrebbe comportare il mancato conteggio dei flussi di dividendi relativi ai Paesi entrati nell'Unione europea succes-

sivamente a tale data, sottolinea che la dinamica dei dividendi verso tali Paesi è di modestissima entità ed è comunque rimasta pressoché stabile negli anni 2000-2003. L'estrema aleatorietà del fenomeno della distribuzione dei dividendi, non correlabile a grandezze economiche oggettivamente determinabili, ha consigliato di non effettuare estrapolazioni che potrebbero comportare errori di maggiori entità nell'ipotesi che gli andamenti reali risultassero di segno contrario a quelli previsti. Infine, evidenzia che la connessione della disciplina in esame con quella della *participation exemption* non dà luogo ad alcun particolare effetto di gettito, non incidendo sulle modalità di tassazione dei dividendi distribuiti da società comunitarie tra loro collegate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006 (n. 27)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il sottosegretario CASULA deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame, segnalati dalla relatrice Rubinato nelle precedenti sedute. In particolare, sottolinea che, in considerazione dell'esiguità dei fondi derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluta alla gestione statale, per l'anno 2006, il Governo ha ritenuto di dare completezza ad una delle quattro tipologie di intervento previste dalla legge n. 222 del 1985 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, ovvero quella relativa al sostegno ai progetti rivolti ad eliminare la fame nel mondo ed a favorire la qualificazione del personale locale, al fine di contrastare le situazioni di sottosviluppo e denutrizione dei Paesi in via di sviluppo. Ciò anche in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia, in ambito europeo, in materia di cooperazione allo sviluppo.

In merito ad altre richieste di informazione avanzate dalla relatrice, fornisce quindi ragguagli circa le domande pervenute per la tipologia di intervento relativa all'assistenza ai rifugiati, specificando tra l'altro che sono state presentate in merito 21 istanze, di cui 4 hanno ricevuto parere sfavorevole dalla Commissione incaricata della valutazione tecnica, che ha valutato favorevolmente i restanti 17 progetti, di cui 1 ha riportato parere favorevole con stralcio con priorità alta. Per quanto concerne, poi, gli interventi relativi alla tipologia di intervento per la fame nel mondo, sono state presentate 50 istanze di contributo, delle quali 26 hanno riportato, in sede di valutazione tecnica, parere favorevole con priorità alta, mentre le rimanenti 24 sono state valutate negativamente. Dopo aver fornito alcune precisazioni sui singoli interventi finanziati, segnala infine che nello

schema di decreto le somme attribuite ai singoli progetti sono state determinate dalla stessa Commissione tecnica che, dopo un attento esame, ha operato alcuni stralci sugli importi originariamente richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 ottobre 2006

26^a Seduta*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Fioroni, sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Maria Letizia De Torre e per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale, alla luce del malcontento manifestato dagli operatori del settore scolastico e dai sindacati in merito ai tagli alla scuola recati dalla finanziaria, sollecita il Governo a chiarire la portata degli stessi e ad esporre le iniziative concernenti il previsto piano di assunzioni dei docenti. Giudicando insoddisfacenti le risposte alla questione già rese dal vice ministro Mariangela Bastico, egli auspica che il ministro Fioroni intervenga sollecitamente su tali temi in Commissione tanto più che si tratta della più devastante manovra ai danni della scuola (pari a ben 3,200 miliardi di euro), laddove la finanziaria per il 2002 aveva previsto tagli solo per 1,200 miliardi.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), pur ritenendo ragionevoli le spiegazioni del vice ministro Bastico in ordine al possibile incremento dell'organico quale conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, manifesta la sua preoccupazione circa le critiche avanzate dai sindacati alla manovra finanziaria. La strategia di contenimento della spesa voluta dal Governo sembra a suo giudizio prevalere sull'esigenza di assicurare la centralità della conoscenza e della formazione, mentre nel dibattito politico che aveva dato vita al programma dell'Unione la scuola aveva assunto un ruolo fondamentale. Sarebbe pertanto assai spiacevole se la prima manifestazione di protesta nei confronti della legge finanziaria

avesse ad oggetto proprio il sistema scolastico. Auspica quindi a sua volta che il ministro Fioroni renda prontamente spiegazioni in Commissione.

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) prende atto delle doglianze dei senatori Valditara e Gagliardi, assicurando il proprio impegno affinché il Governo riferisca al più presto in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(938) SCHIFANI ed altri. – *Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

La presidente Vittoria FRANCO comunica che un Gruppo ha manifestato l'esigenza di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti; propone perciò che esso sia posticipato alle ore 15 di oggi.

Conviene la Commissione.

Passando alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti di cui è firmataria, la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) dichiara innanzitutto di aver recepito alcuni suggerimenti e proposte avanzati nel corso delle audizioni.

Quanto all'ordine del giorno n. 0/960/1/7^a, ella ritiene di fondamentale importanza che il Governo promuova iniziative volte alla formazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, aperte anche a docenti e dirigenti collocati a riposo, a professori universitari, nonché a insegnanti degli istituti di alta formazione artistica e musicale interessati a svolgere le funzioni di commissari negli esami di Stato. L'ordine del giorno n. 0/960/2/7^a impegna invece il Governo a raccordare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 960 e dai successivi decreti legislativi con le iniziative individuate in sede europea, nell'ambito della strategia di Lisbona.

Procede quindi ad illustrare gli emendamenti 1.196, volto a esplicitare le finalità dell'esame di Stato, 1.197, mirante a integrare il colloquio con la possibilità per i candidati di esporre le proprie aspettative per il futuro, stimolandone un approccio più consapevole e 1.198, finalizzato ad introdurre criteri di collegialità nelle modalità di lavoro delle commissioni d'esame. Conclude illustrando l'emendamento 1.199, in base al quale nel-

l'ambito della funzione ispettiva devono essere monitorate anche le iniziative di carattere organizzativo e didattico realizzate dalla singola istituzione scolastica al fine di recuperare i debiti.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.46, che recepisce il contenuto del disegno di legge n. 938, e sugli emendamenti 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100 e 1.101, che pongono come requisito per l'ammissione all'esame una determinata percentuale di lezioni frequentate nell'ultimo anno di corso. Gli emendamenti 1.51, 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, oltre a stabilire una certa frequenza per l'ammissione all'esame, esplicitano invece l'obbligo di aver saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

Quanto all'emendamento 1.111, egli reputa necessario restringere i criteri per i cosiddetti «ottisti» stabilendo che l'abbreviazione del corso di studi per merito sia subordinata al conseguimento di una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo in luogo della media dei sette decimi. Prosegue inoltre nell'illustrare gli emendamenti 1.114, sull'integrazione della commissione di esame per i candidati esterni con docenti nominati dal presidente della commissione, e 1.118, volto a valorizzare le esperienze professionali quali crediti formativi per i candidati esterni. Si sofferma altresì sugli emendamenti 1.134, secondo cui la terza prova deve essere predisposta dall'INVALSI al fine di garantirne il carattere pluridisciplinare e nazionale, e 1.139, che stabilisce una identica ripartizione tra le tre prove scritte dei 45 punti. Prende atto inoltre che il Governo ha presentato una proposta emendativa analoga al suo emendamento 1.151, finalizzato ad attribuire la lode aggiuntiva al candidato che raggiunga livelli di eccellenza in sede d'esame. Gli emendamenti 1.164 e 1.165 riguardano la composizione della commissione d'esame, mentre l'emendamento 1.176 è orientato a riequilibrare la posizione degli insegnanti delle scuole paritarie con quelli delle scuole statali; al riguardo egli sottolinea l'esigenza di assicurare effettiva applicazione alla legge sulla parità scolastica. L'emendamento 1.174 colma poi una lacuna normativa, poiché stabilisce che il presidente della commissione può essere nominato anche tra i professori di ruolo degli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Illustra infine gli emendamenti 1.183 e 1.184, che rimuovono il vincolo territoriale per la nomina dei commissari esterni e dei presidenti, atteso che nei piccoli comuni le rivalità tra istituti potrebbero ripercuotersi negativamente sugli studenti proprio in occasione degli esami di maturità. Dà per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario.

Prende brevemente la parola la PRESIDENTE per comunicare che il ministro Fioroni ha fatto sapere che intende partecipare oggi stesso ai la-

vori della Commissione, per rispondere alle sollecitazioni dei senatori Valditara e Gagliardi.

Il senatore DAVICO (*LNP*) illustra l'emendamento 1.103, che stabilisce, quali requisiti per l'ammissione all'esame, il conseguimento del punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e la certificazione del superamento degli eventuali debiti formativi pregressi. Quanto all'emendamento 1.110, egli precisa che si tratta di una riformulazione tecnica volta a rendere più stringenti i requisiti per l'abbreviazione per merito del corso di studi. Prosegue nell'illustrare gli emendamenti 1.107 e 1.119, rispettivamente sull'ammissione di candidati appartenenti a Paesi dell'Unione europea e di candidati *extra* comunitari, 1.108 in merito all'ammissione in qualità di esterni di studenti che hanno abbandonato la frequenza delle lezioni, 1.106, in ordine al necessario superamento di una prova preliminare sia per i candidati esterni che per quelli che beneficiano dell'abbreviazione e 1.109, sulle modalità di deliberazione del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.136, che prevede per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione delle norme già vigenti relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico. Gli emendamenti 1.152 e 1.158 riguardano rispettivamente il contenuto della terza prova e la predisposizione della stessa da parte dell'INVALSI, in una logica di sistema incentrata sulla commissione interna, prevista dall'emendamento 1.163, e sul carattere meramente integrativo del colloquio, come disposto dall'emendamento 1.162. Nell'ottica di valorizzare i territori, egli ritiene inoltre che le prove scritte debbano essere svolte in tedesco e in sloveno nelle scuole ove esse siano lingue di insegnamento, come previsto dall'emendamento 1.161. Gli emendamenti 1.159 e 1.160 pongono l'accento rispettivamente sulla valutazione dello studente e sull'aumento a 40 punti del credito scolastico.

Conclude illustrando gli emendamenti 1.171, in tema di modalità di nomina del presidente di ogni commissione, 1.189, sull'aggregazione di classi di istituti statali con quelle di istituti paritari, e 1.195, finalizzato a riconoscere un valore esclusivamente formale e non legale al titolo di studio rilasciato dalle autorità scolastiche.

La presidente Vittoria FRANCO comunica che non sono stati ancora resi i pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea. Avverte pertanto che la seduta notturna di oggi è convocata e che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana di domani, anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE MISURE CONTENUTE NELLA MANOVRA FINANZIARIA IN ORDINE AL COMPARTO DELLA SCUOLA

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Fioroni per la tempestività con cui è intervenuto ai lavori della Commissione, per fornire i chiarimenti richiesti in apertura di seduta dai senatori Valditara e Gagliardi.

Il ministro FIORONI ringrazia a sua volta dell'opportunità che gli è fornita di precisare la reale portata degli interventi di razionalizzazione previsti nel disegno di legge finanziaria attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Anzitutto, con riferimento ai docenti di lingua inglese, ricorda che la legge finanziaria per il 2005 prevede per la prima volta corsi di formazione in inglese per i docenti della scuola elementare; essa stabilì altresì che, nelle more dell'espletamento della formazione, fossero assunti temporaneamente, con contratto a tempo determinato, docenti di lingua inglese. La norma, che interessa complessivamente 14.000 docenti, non ha successivamente avuto seguito perché l'allora ministro dell'economia Tremonti definanziò la formazione. Sarebbe tuttavia paradossale che, una volta compiuta la formazione, rimanessero in servizio anche i docenti assunti a tempo determinato per supplire alla temporanea assenza di personale adeguatamente qualificato. Da tale norma di razionalizzazione deriveranno peraltro, secondo i dati della relazione tecnica a suo tempo predisposta dal ministro Tremonti, risparmi per 490 milioni di euro.

Per quanto riguarda i docenti divenuti inidonei all'insegnamento e quelli in organico su cattedre soppresse (cosiddetti «soprannumerari»), che ammontano a circa 10.000, rammenta che la normativa vigente ne prevede la cessazione dal servizio al 31 dicembre 2007. Il disegno di legge finanziaria per il 2007 stabilisce invece che entro il 31 dicembre 2008 essi siano collocati in ruoli della Pubblica istruzione diversi da quello docente ovvero transitino in altri ruoli del pubblico impiego. Si tratta, sottolinea il Ministro, di personale che da decenni non svolge più alcuna funzione docente e il cui utilizzo a copertura di posti in organico di ruoli diversi comporterà a sua volta significativi risparmi di spesa evitando il ricorso a nuove assunzioni. La misura non determina tuttavia alcun reale taglio di organici per il comparto della scuola in quanto essi non esercitavano più da tempo la funzione docente. Né potrebbe ragionevolmente essere richiesto di ripristinare cattedre che non sono più tali da decenni.

Passando ai tagli conseguenti alla razionalizzazione dell'orario negli istituti tecnici e professionali, egli precisa che la riduzione delle ore di insegnamento da 40 a 36 è dovuta all'esigenza di intervenire efficacemente a contrasto della dispersione scolastica, tanto più che le 40 ore non hanno corrispondenza altrove. In quegli istituti si registra del resto il più elevato tasso di abbandoni.

Peraltro, la contrazione degli insegnanti avrà luogo solo quando andranno in pensione i docenti attualmente in servizio. Si tratta pertanto di una disposizione che dispiegherà la propria efficacia solo in futuro.

Quanto alle ripetenze, il Ministro tiene a precisare che l'attuale Esecutivo ha convenuto di innalzare l'obbligo di istruzione con il duplice obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei ragazzi al momento della scelta dell'indirizzo da seguire e di ampliare l'offerta formativa contribuendo così a ridurre la dispersione scolastica. Il ripetente deve infatti essere riorientato, secondo l'avviso del Governo, verso l'offerta formativa più confacente alla sua personalità, mentre le ripetenze non possono in alcun modo essere finalizzate a sostenere gli organici.

La vera misura di razionalizzazione prevista dal disegno di legge finanziaria riguarda invece, prosegue il Ministro, l'innalzamento da 20,6 a 21 del rapporto allievi/docente per classe. Si tratta di una scelta in linea con la media europea, che riguarda 15-17.000 docenti e dalla quale deriveranno risparmi per circa 450 milioni di euro.

Non va tuttavia dimenticato che tali misure devono essere valutate congiuntamente all'istituzione delle «classi primavera» per i bambini più piccoli e all'innalzamento dell'obbligo scolastico, da cui deriveranno nuove assunzioni. A tale proposito, il Ministro cita ad esempio il previsto inquadramento in ruolo di 150.000 precari, cui si aggiunge quello di 20.000 unità di personale ATA.

Ritiene pertanto che non vi sia ragione alcuna di allarmismo.

Il senatore VALDITARA (AN) si dichiara insoddisfatto delle dichiarazioni del Ministro.

Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura era stato approvato un preciso piano di assunzioni per i docenti, provvisto di adeguata copertura finanziaria, osserva come la manovra finanziaria per il 2007 determini un indiscutibile taglio di 30.000 posti in organico, conseguente – anche al netto delle misure relative agli insegnanti di inglese – all'aumento del rapporto alunni/docenti per classe, alla soppressione dei posti dei docenti inidonei ed alla riduzione di orario negli istituti tecnici e professionali.

Dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria, risulta inoltre che fino al 2009 i docenti vacanti saranno 116.000, cui vanno tuttavia sottratti i 30.000 corrispondenti ai posti tagliati. Ne consegue che i docenti che potranno essere assunti saranno al massimo 86.000, il che dimostra con assoluta evidenza l'impossibilità di mantenere fede all'impegno di assumere 150.000 docenti precari.

In una breve interruzione, il ministro FIORONI precisa che il dato dei 116.000 docenti vacanti è già al netto delle riduzioni di organico.

Il senatore VALDITARA (AN) confuta tale affermazione precisando che i summenzionati posti vacanti conseguono esclusivamente ai pensionamenti.

Osserva poi che, secondo le cifre fornite dallo stesso Ministro, dall'innalzamento del rapporto alunni/docenti per classe conseguiranno 450 milioni di euro di risparmio e altri 400 milioni deriveranno dalle misure relative ai docenti di inglese. Si tratta pertanto di 850 milioni di euro, a fronte tuttavia di risparmi previsti, dall'articolo 66, comma 15, del disegno di legge finanziaria, per 3,200 miliardi di euro. Si chiede pertanto quali misure garantiranno la restante parte di risparmi, pari a 2,350 miliardi di euro. Si tratta infatti di una cifra abnorme, rispetto alla quale appaiono del tutto fuori luogo i pesanti attacchi e le accuse lanciate dal Centro-sinistra nella scorsa legislatura, quando la finanziaria per il 2002 comportò tagli per 1,200 miliardi al settore della scuola.

Destano poi perplessità, prosegue il senatore Valditara, le dichiarazioni rese recentemente dal vice ministro Bastico, secondo cui i tagli sarebbero compensati dalle assunzioni del personale connesse all'innalzamento dell'obbligo scolastico. Egli ricorda infatti che a sostegno di tale disposizione sono stanziati solo 220 milioni di euro, palesemente insufficienti a coprire realmente l'onere.

Egli auspica inoltre che la sostituzione del rapporto docenti di sostegno/alunni, attualmente definito in ragione di 1 a 138, con meccanismi diversi non determini conseguenze devastanti a danno degli studenti disabili.

Quanto infine all'assunzione di docenti precari, egli rammenta che nella scorsa legislatura Alleanza nazionale dichiarò espressamente la propria indisponibilità ad approvare la riforma dell'istruzione secondaria superiore se non fosse stata contestualmente approvata una precisa programmazione delle assunzioni; egli non può quindi non deplorare ora un finanziamento assai carente.

Riprende brevemente la parola il ministro FIORONI per chiarire che il pensionamento di 116.000 docenti riguarda il triennio 2007-2009. Ad essi va tuttavia aggiunto il dato relativo al 2006, pari ad altri 42.000.

Nè va dimenticato che la sostituzione del *turn over* con personale precario rappresenta un guadagno, in considerazione della differenza di stipendi. I risparmi previsti assommano ad oltre 850 milioni di euro.

Il senatore VALDITARA (AN) osserva che occorre considerare gli oneri conseguenti alle ricostruzioni di carriera e che, comunque, nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria sono contenute affermazioni di tutt'altro tipo.

Il ministro FIORONI chiarisce che le affermazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria sono dovute all'incerta prospettiva della riforma del secondo ciclo.

Ribadisce poi le conseguenze positive in termini di risparmio delle misure disposte relativamente ai docenti inidonei.

Osserva infine che i 220 milioni di euro stanziati per l'innalzamento dell'obbligo scolastico riguardano solo il 2007. Non si tratta pertanto di cifra irrisoria, tanto più che potrà essere ulteriormente aumentata per gli anni successivi.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) deplora in particolar modo l'innalzamento del rapporto alunni/docenti per classe, con riferimento al quale non giudica convincente il richiamo alla media europea, in considerazione delle significative differenze fra i sistemi di istruzione dei diversi Paesi.

Sottolinea altresì che la scuola, pur facendo parte del pubblico impiego, rappresenta un comparto speciale, in cui la spesa corrente costituisce un investimento per il futuro.

Si esprime pertanto negativamente nei confronti di una manovra che giudica ragionieristica.

Il senatore STERPA (*FI*) prende atto dell'impegno assunto in favore dell'inquadramento in ruolo dei docenti precari. Si chiede tuttavia quando il Ministero tornerà ad assumere i docenti per concorso.

Il senatore DAVICO (*LNP*) dichiara che potrebbe anche essere d'accordo con l'innalzamento del rapporto alunni/docenti per classe, ma che si tratta di problematica assai distinta dalla retribuzione degli insegnanti.

Ricorda poi di aver già avuto occasione di chiedere al Ministro in quale modo l'innalzamento dell'obbligo scolastico possa contribuire a contrastare la dispersione. In nessun modo gli studenti con le maggiori difficoltà debbono infatti essere usati, a suo avviso, per mantenere elevati gli organici.

Il ministro FIORONI ribadisce la correttezza dell'innalzamento del rapporto alunni/docenti per classe.

Quanto ai concorsi, ricorda che dal 2010 è previsto il superamento delle graduatorie permanenti e quindi il pieno ritorno al sistema dei concorsi.

Con riferimento infine all'innalzamento dell'obbligo scolastico conferma che esso è volto ad aumentare la consapevolezza dei giovani e ad ampliare l'offerta formativa.

Il senatore VALDITARA (*AN*) prende atto che, secondo il ministro Fioroni, dall'assunzione dei precari deriveranno 850 milioni di euro di risparmio.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 21, non avrà più luogo. La seduta già prevista per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 960

0/960/1/7^aSOLIANI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

premesso che il disegno di legge:

introduce importanti novità sull'esame di Stato, momento fondamentale nell'esperienza di vita degli adolescenti, in quanto conclusione del percorso di istruzione secondaria superiore, sottolineandone la dignità, la serietà ed il rigore;

prevede altre importanti novità sui percorsi di orientamento e sul potenziamento del raccordo tra la scuola e le università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni ed il lavoro;

considerato che il conseguimento di una migliore qualità dell'istruzione rappresenta una necessità non più differibile;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative di formazione dei docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, aperte anche a docenti e dirigenti delle scuole paritarie, nonché a docenti e dirigenti collocati a riposo e a docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, interessati a svolgere funzioni di commissario nell'esame di Stato.

0/960/2/7^aSOLIANI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon-

daria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

premessi che:

l'Italia è impegnata al rilancio della strategia di Lisbona per accrescere la qualità dei livelli di istruzione e la formazione del capitale umano;

l'attuazione del Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) prevede lo sviluppo di politiche integrate, percorsi di istruzione e formazione e percorsi della formazione continua, con particolare riguardo agli immigrati;

lo sviluppo dei distretti tecnologici richiede che i percorsi di orientamento valorizzino in modo particolare le competenze scientifiche e tecnologiche;

impegna il Governo:

a raccordare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 960 e dai decreti legislativi che saranno adottati dal Governo sulla base della delega prevista all'articolo 2, con le linee strategiche individuate dall'Unione europea e dal Governo italiano in ordine al rilancio della strategia di Lisbona.

Art. 1

1.28

AMATO

Sopprimere l'articolo.

1.46

ASCIUTTI, MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge n. 425 del 1997*). - 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 1. - (*Finalità e disciplina*). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

Art. 2. - (*Ammissione*). – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va

presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3. - (*Contenuto ed esito dell'esame*). – 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valu-

tazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

6. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (*Commissione e sede d'esame*). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predefiniti, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

1.75

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.76

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.77

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.78

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.79

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.80

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.81

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.82

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.83

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.84

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.85

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.86

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.87

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.88

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.89

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.90

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.91

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.92

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.93

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.94

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.95

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.96

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.97

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.98

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.99

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.100

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.101

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.51

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.52

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.50

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.53

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.54

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.55

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.56

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.48

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.57

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.58

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.59

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.60

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.49

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.61

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.62

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.63

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.64

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.65

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.66

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.67

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.68

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.69

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.70

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.71

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.72

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.73

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.74

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.47

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti

nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.103

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che in sede di scrutinio abbiano ottenuto il punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi;».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.104

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici» con le seguenti: «siano stati ammessi dal consiglio di classe».

1.102

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.105

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: «, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

1.107

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea. L'ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.29

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea».

1.29 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

1.108

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.109

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive dell'allievo».

1.110

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.111

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.31

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.2

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «senza essere incorsi in ripetenze» inserire le seguenti: «e non aver mai conseguito debiti formativi».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.106

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ammissione dei candidati esterni, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, consistente in un colloquio atto ad accertare le competenze sulle singole discipline contenute nel piano di studi, nonché le attitudini psicocognitive di ciascun candidato».

1.200

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché su quelle previste dal piano di studio dell'ultimo anno".

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.112

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione d'esame integrata da docenti dell'istituto sede di esami su nomina del presidente della commissione;».

1.114

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione di esame integrata da docenti nominati dal presidente della commissione;».

1.201

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all'esame».

1.115

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

1.116

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nella regione di residenza».

1.117

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.118

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.17

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea non possono sostenere l'esame di Stato se non hanno frequentato il quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore e non sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.17 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.203

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: "corso di istruzione secondaria superiore" inserire le seguenti: "in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero".

1.119

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.120

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.121

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3 e 4».

1.122

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, dopo le parole: «non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,» inserire le seguenti: «non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,».

1.131

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018».

1.130

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

1.129

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016».

1.128

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano ap-

plicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015».

1.127

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014».

1.126

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

1.125

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012».

1.124

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

1.123

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi

iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.133

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.19

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento:

a) delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado».

1.196

SOLIANI, RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ed è finalizzato ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità critiche del candidato».

1.135

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento».

1.3

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «una» con le seguenti: «almeno due».

1.156

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Negli istituti tecnici» fino a: «giorno di lavoro;».

1.4

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «espressione dell'autonomia didattica-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è».

1.157

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «espressione» fino a: «ciascuna di esse. Essa è».

1.134

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.152

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale,

consiste nella trattazione sintetica di argomenti di interesse culturale, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, ai fini della realizzazione degli apprendimenti di base e di quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; la prova è volta anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua dell'Unione europea».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno;».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall'INVALSI; l'INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.5 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3 », ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle prove scritte sono scelti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione».

1.137

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.158

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le caratteristiche della terza prova sono predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a for-

nire i criteri ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi nella valutazione della prova».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell'inizio dei colloqui delle singole classi».

1.7

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti con preferenza ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso, tenendo anche presente l'intero percorso didattico del quinquennio».

1.162

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio è finalizzato ad integrare gli argomenti che hanno costituito l'oggetto delle prove scritte».

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l'attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata disciplina, una trattazione monografica o un'esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.197

SOLIANI, RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Durante il colloquio il candidato può esporre le sue aspettative ed i suoi progetti per il futuro».

1.161

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolte nelle rispettive lingue».

1.159

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, procede alla valutazione dell'alunno e alla valutazione della carriera scolastica di ciascun candidato mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detta valutazione si basa, per coloro che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nelle attività sperimentali organizzate dalla scuola; per i candidati esterni la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale debitamente documentata».

1.160

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo espresso in centesimi. La commissione dispone di 40 punti per la valutazione didattico-formativa del candidato e di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte.

5-bis. L'esame di Stato s'intende superato qualora i candidati abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a 60 centesimi. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico eccellente e risultati fortemente rilevanti nelle prove d'esame, la commissione può deliberare che al voto massimo venga aggiunta la lode».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d'esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.139

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 40 punti».

1.140

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, comma al 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e

di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 35 punti».

1.141

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.204

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: "45 punti per la valutazione delle prove scritte" inserire le seguenti: ", assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove,".

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.8 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «30 punti».

1.153

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «35 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «20 punti».

1.205

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «40 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «15 punti».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi».

1.154

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «tre giorni».

1.155

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «due giorni».

1.143

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.142

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.147

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 16 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 74 punti».

1.148

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 17 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 73 punti».

1.145

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 18 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 72 punti».

1.149

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 19 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 71 punti».

1.144

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti» con le seguenti: «di almeno 20 punti».

1.146

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «pari almeno a 75 punti».

1.150

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione "la lode" ovvero una speciale "menzione di merito"».

1.206

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione "la lode"».

1.151

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La commissione nel caso che il candidato raggiunga il punteggio complessivo di 100 può attribuire la lode aggiuntiva».

1.163

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutti gli istituti d'istruzione statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, e da un presidente esterno».

1.164

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

Conseguentemente, ancora all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000» e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.10

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali – in proporzione – quattro sono esterni all’istituto e due interni, più il presidente, esterno».

1.208

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari" con le seguenti: " La commissione di esame di Stato è composta da più di sei commissari, elevabili a non più di otto negli indirizzi di studio che presentano un numero elevato di discipline di insegnamento".

1.207

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sei commissari" con le seguenti: "otto commissari".

1.24

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all’istituto ed uno interno».

1.24 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto» con le seguenti: «di cui

cinque esterni all'istituto ed uno interno». *Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:"*, e numero pari" *fino a:* "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.166

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.167

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri determinati a livello nazionale».

1.168

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario».

1.170

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.171

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritaria, pareggiati o legalmente riconosciuti, tra i dirigenti di istituto di scuola media statale, paritaria, pareggiata o legalmente riconosciuta, in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.172

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.173

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), dopo le parole: «i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,» inserire le seguenti: «i docenti AFAM».

1.209

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: ", nonché i direttori e i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale".

1.174

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i professori di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.175

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «i dirigenti scolastici» inserire le seguenti: «e i docenti».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.210

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

"e-bis) i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni".

1.176

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statali e paritari che abbiano fatto almeno un anno di do-

cenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.181

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali o paritari di istruzione secondaria superiore».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale» con le seguenti: «con riferimento all'intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d'esame».

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.211

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale.».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo.».

1.212

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «limitatamente alle grandi aree urbane.».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 30 grado».

1.213

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: "e all'espletamento del colloquio".

1.198

SOLIANI, RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «per aree disciplinari», inserire le seguenti: «e utilizzando criteri di collegialità».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.189

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.190

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.215

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.192

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto» con le seguenti: «In mancanza di norme contrattuali al riguardo,».

1.193

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali o paritari e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali o paritari. Gli istituti statali o paritari sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificatamente individuati, sono quelli esistenti

nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dalla Direzione scolastica regionale ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

1.194

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.199SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 12, dopo le parole: «di idoneità ed integrativi», inserire le seguenti: «, nonchè sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 ottobre 2006

26^a Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DONATI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sugli indirizzi del Governo in materia di trasporti

La PRESIDENTE, dopo aver espresso profondo cordoglio per il tragico incidente verificatosi nel corso della mattinata odierna nella metropolitana di Roma, introduce l'audizione, dando la parola al Ministro Bianchi.

Il ministro BIANCHI, dopo essersi associato al cordoglio per il drammatico evento, su cui riferirà in Assemblea al termine della seduta della Commissione, precisa di voler svolgere talune considerazioni sulle misure previste dal disegno di legge finanziaria in relazione al settore di trasporti. Si sofferma, dapprima, sui temi relativi alla programmazione, ribadendo la

centralità del Piano Generale della mobilità. Tratta, quindi, delle questioni relative al problema della sicurezza nel settore dei trasporti. In particolare, in relazione alla sicurezza del settore ferroviario, sottolinea come il disegno di legge finanziaria disponga l'estensione delle misure normative e tecniche di sicurezza, previste per le tratte a lunga percorrenza, anche alle linee di trasporto pubblico locale. Affronta poi il tema della sicurezza del trasporto marittimo, esprimendo apprezzamento per le misure finanziarie introdotte per il miglioramento dell'operatività della Guardia Costiera disposto dal disegno di legge suddetto. Svolge talune considerazioni, inoltre, sull'intervento finanziario straordinario in favore della Guardia Costiera in relazione all'attività svolta da questa nelle acque di Lampedusa.

Dopo essersi soffermato sulle misure intraprese nel settore della sicurezza del trasporto aereo, miranti al potenziamento, attraverso il rafforzamento delle risorse umane, dell'Enac, tratta dei profili relativi alla sicurezza stradale. In merito, dopo aver espresso apprezzamento per i risultati conseguiti dallo strumento della patente a punti, delinea i provvedimenti assunti al fine di ridurre l'elevato tasso di incidentalità. Fra questi ricorda l'adozione di un apposito piano, nel quale particolare attenzione è riconosciuta all'educazione stradale, nonché l'introduzione di nuove tecnologie nella realizzazione della pavimentazione stradale. Affronta poi i problemi concernenti il tema della qualità dei servizi di trasporto pubblico, segnalando al riguardo la previsione di contributi ed incentivi per la rottamazione dei treni e dei traghetti, funzionali al miglioramento della mobilità dei pendolari. Dopo aver affrontato le questioni concernenti il trasporto pubblico locale via mare ed in particolare la situazione della società Tirrenia, in favore della quale, per il ripristino delle linee sospese, sono stati disposti appositi finanziamenti, si sofferma sui temi relativi alle autostrade del mare. Al riguardo segnala le misure volte a favorire l'innovazione dell'industria cantieristica italiana, i provvedimenti finalizzati a garantire la totale autonomia finanziaria delle autorità portuali ed infine gli interventi per il potenziamento degli HUB portuali ed in particolare di quello di Gioia Tauro. Affronta, poi, le problematiche concernenti l'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, ricordando come sia stato avviato un proficuo dialogo con le associazioni di categoria. Dopo aver richiamato brevemente le proposte emendative al testo della finanziaria, presentate dal proprio dicastero, in materia di demani aeroportuali e di organizzazione amministrativa dell'Enac, svolge riflessioni sul problema della Alitalia. Al riguardo, escludendo l'ipotesi di alleanze societarie che finirebbero per risolversi in una mera svendita, riafferma la validità della decisione di affrontare il tema della ridefinizione della missione della compagnia di bandiera, nell'ambito del più generale riassetto del settore aeroportuale, dando conto, da un lato, dell'esigenza di elaborazione di un nuovo piano industriale e, dall'altro, della istituzione di un apposito gruppo di lavoro ad esso funzionale presso il Ministero. Dopo aver ribadito la necessità di garantire la più ampia consultazione dei principali attori del settore, si sofferma sulle prospettive future del vettore di bandiera, ribadendo l'op-

portunità di evitare situazioni di conflitto rispetto al sistema dei due HUB aeroportuali.

Interviene il senatore MARTINAT (*AN*), il quale, dopo aver espresso un giudizio negativo nei confronti degli interventi previsti nel disegno di legge finanziaria per il settore dei trasporti, in quanto generici e scarsamente incisivi, si sofferma sul tema della sicurezza stradale. Sottolinea al riguardo l'esigenza di prevedere apposite misure in materia di educazione stradale, volte alla riduzione dell'incidentalità nelle aree urbane e la necessità di estendere l'obbligo di ricorso alle nuove tecnologie, fra cui l'asfalto drenante, per la ripavimentazione delle strade locali. Svolge infine alcune riflessioni in materia di autotrasporto, ribadendo la necessità di prevedere misure volte ad incentivare la costituzione di consorzi fra le associazioni di autotrasportatori, al fine di assicurare una maggiore competitività in tale settore e nella situazione dell'Alitalia, sulla quale stigmatizza le recenti prese di posizioni del Governo.

Il senatore CICOLANI (*FI*) interviene chiedendo chiarimenti in ordine alla struttura amministrativa dell'Enac. Sollecita quindi una riflessione di carattere generale sul tema della sicurezza nel trasporto pubblico ferroviario; in particolare, dopo aver ribadito l'esigenza di dare concreta attuazione alle norme comunitarie, già recepite nel nostro ordinamento e che impongono l'istituzione di un'apposita autorità per la sicurezza di tale settore, chiede maggiori precisazioni sulle misure che il Governo intende intraprendere. Si sofferma, infine, sulla questione della sicurezza stradale. Nell'esprimere apprezzamento per i risultati conseguiti, sul piano della riduzione degli incidenti, a seguito della introduzione dello strumento della patente a punti, sottolinea la necessità di riconoscere al Ministero un importante ruolo di coordinamento in materia di sicurezza. Rivolge, infine quesiti sulle problematiche relative alle Ferrovie dello Stato.

Il senatore GRILLO (*FI*), nell'esprimere forti critiche sull'operato del Governo in relazione alla questione Alitalia, chiede chiarimenti in ordine alle misure che si intendono concretamente adottare per il rilancio della compagnia di bandiera. Dopo aver mostrato apprezzamento per la centralità riconosciuta alle questioni relative al sistema portuale, ed in particolare per le misure in materia di dragaggi e per le disposizioni che riconoscono piena autonomia finanziaria alle Autorità portuali, si sofferma sulla esigenza di procedere alla revisione della normativa concernente i piani portuali e sulla necessità di trovare soluzioni alla questione relativa alla nomina dei vertici delle Autorità portuali. Chiede infine al Ministro di esprimere valutazioni in ordine al sistema delle reti TEN.

Ha quindi la parola il senatore PISTORIO (*DC-PRI-IND-MPA*), il quale, dopo aver espresso il proprio giudizio negativo sulle scelte legislative del Governo in ordine al settore del trasporto, si sofferma sul tema relativo al ponte sullo Stretto, osservando al riguardo come la decisione

di non procedere alla realizzazione dell'opera contribuisca ad accentuare il divario infrastrutturale del nostro Paese.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), dopo essersi pronunciato favorevolmente sulle misure introdotte dal disegno di legge finanziaria nel settore della portualità, chiede maggiori chiarimenti in ordine al sistema degli HUB portuali. Svolge quindi alcuni considerazioni in materia di miglioramento della mobilità dei pendolari, sollecitando un'attenta riflessione sul tema della qualità del trasporto merci. Dopo aver chiesto precisazioni in ordine agli interventi finanziari a favore delle Ferrovie dello Stato, sollecita una riflessione di carattere generale sul problema degli HUB aeroportuali. Chiede infine al Ministro di esprimere valutazioni sulle prospettive per il rilancio dell'Alitalia.

Il senatore PASETTO (*Ulivo*), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal Ministro, affronta dapprima il tema dell'Alitalia, ribadendo l'improcrastinabilità e l'urgenza di adottare provvedimenti in tale ambito. Svolge, quindi, riflessioni sulle questioni concernenti il settore ferroviario, chiedendo precisazioni in ordine alle misure che si intendono adottare per migliorare la sicurezza delle tratte ferroviarie dorsali. Dopo aver sottolineato la necessità di predisporre una riforma specifica ed autonoma del settore del trasporto pubblico locale, svolge alcune considerazioni in materia di sicurezza stradale, ribadendo la esigenza di procedere ad un potenziamento della polizia stradale e l'opportunità di predisporre in materia apposite campagne promozionali. Dopo aver sollecitato una riflessione sulle questioni relative alle Ferrovie dello Stato, chiede chiarimenti in merito alla riorganizzazione amministrativa dell'Enac.

Interviene quindi il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) il quale, dopo aver espresso il proprio favore sulle dichiarazioni del Ministro e sugli interventi emendativi proposti dal Ministero al testo del disegno di legge finanziaria, si sofferma sulle questioni concernenti l'autotrasporto, ribadendo la necessità di una riforma strutturale dell'intero settore. Dopo aver svolto talune considerazioni in ordine alle misure per la sicurezza stradale, ed in particolare sulla opportunità di prevedere l'obbligo di ricorso alle più innovative tecniche di costruzione delle pavimentazioni stradali, chiede al Ministro di esprimere valutazioni sui provvedimenti adottati in relazione alle Ferrovie dello Stato. Nel palesare il proprio favore per gli interventi previsti nel disegno di legge finanziaria in ordine al miglioramento della sicurezza nel settore del trasporto aereo, sollecita il Ministro a fornire ulteriori chiarimenti sulle questioni concernenti l'Alitalia. Dopo aver sottolineato l'indubbia urgenza della questione, svolge talune considerazioni in relazione alle ipotesi prospettate.

Si sofferma sul tema dei due HUB aeroportuali, ribadendo l'inopportunità di ogni decisione di natura dirigitica in merito.

Il senatore FANTOLA (*UDC*) rivolge al Ministro quesiti relativamente alla situazione del trasporto ferroviario e dell'Alitalia, sollecitando una sua valutazione in ordine alla scelta dell'HUB aeroportuale e dei conseguenti investimenti. Si sofferma quindi sulle questioni attinenti la navigazione marittima sia con riferimento agli interventi volti a favorire la competitività sia, in particolare, per ciò che concerne le comunicazioni con la Sardegna ed il ruolo della società Tirrenia. Chiede infine chiarimenti sugli interventi a favore delle autostrade del mare.

La senatrice PALERMO (*RC-SE*) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del Governo concernenti in particolare i temi della sicurezza e del diritto alla mobilità. Sottolinea, al riguardo, l'esigenza di compiere ogni sforzo per rafforzare l'azione volta a migliorare le condizioni di trasporto dei pendolari. Si fa quindi interprete delle preoccupazioni dei lavoratori relativamente ad una eventuale privatizzazione della Tirrenia.

Il senatore MONTINO (*Ulivo*) si sofferma sulla situazione dell'Alitalia, segnalando anche l'esigenza di affrontare il metodo di nomina dei vertici e, successivamente, sui problemi delle ferrovie, evidenziando l'impegno del Governo per il finanziamento dei progetti già avviati. Rivolge quindi quesiti al Ministro dei trasporti sui temi del trasporto pubblico locale, con particolare riguardo alle grandi città, delle autostrade del mare e sulla nomina dei Presidenti delle Autorità portuali.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) considera necessario provvedere con incentivi al miglioramento della viabilità in funzione di una maggiore sicurezza. Evidenzia, al riguardo, il problema della segnaletica stradale e si sofferma successivamente, rivolgendo quesiti al rappresentante del Governo, sulle proposte avanzate in materia di autotrasporto e sicurezza dei vettori, sui dragaggi e in particolare sulla situazione dell'Alitalia.

Il senatore TREMATERRA (*UDC*) si sofferma specificando sullo stato ormai inaccettabile in cui versa la Statale ionica, chiedendo al Governo di assumere impegni per i necessari interventi. Ritiene inoltre che l'Esecutivo debba chiarire la propria posizione con riferimento all'Aeroporto di Sibari ed esprime, infine, la sua netta contrarietà sulla decisione di sospendere i lavori per il Ponte sullo Stretto.

La presidente DONATI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e tenuto conto della disponibilità del ministro Bianchi, propone di proseguire la procedura informativa in corso in una ulteriore seduta da convocare per giovedì 19 ottobre, alle ore 14.

Conviene la Commissione ed il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 ottobre 2006

21^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La presidente PIGNEDOLI ricorda che nella seduta dell'11 ottobre si è svolta la relazione generale.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), nel segnalare che è in corso di presentazione anche un disegno di legge del suo Gruppo ver-tente sulla materia oggetto del provvedimento in esame, chiede di programmare i tempi di espressione del parere al fine di tenere conto anche delle altre proposte in corso di presentazione.

La presidente PIGNEDOLI, nel far rilevare che l'eventuale congiun-zione di altri provvedimenti è comunque di competenza della Commis-sione competente in via primaria, assicura che riferirà al presidente Cusu-mano della richiesta testé avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore senatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*), ricordando come il provvedimento, di cui è prima firmataria la senatrice Nardini, affronti una tematica particolarmente grave che affligge in particolare il settore primario e, prevalentemente, le principali Regioni del Mezzogiorno, riportata all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale da alcuni recenti gravi fatti di cronaca concernenti il fenomeno del lavoro nero in agricoltura e dei fenomeni criminali ad esso connessi.

La proposta di inchiesta intende indagare le cause dei gravi fenomeni criminosi relativi allo sfruttamento di manodopera straniera in agricoltura, denunciato da molte organizzazioni sindacali e dalle stesse organizzazioni professionali agricole, che hanno al contempo segnalato anche l'esistenza di altre attività criminose legate al comparto primario. Su tali gravi fatti sono in corso indagini della magistratura ed è alta l'attenzione degli organi dello Stato e delle istituzioni parlamentari.

Rileva come il lavoro nero in agricoltura costituisca ormai un fenomeno ricorrente e molto diffuso, contrassegnato dalla presenza di vere e proprie organizzazioni criminali, in genere di matrice internazionale, che realizzano operazioni di vera e propria messa in schiavitù e di inaccettabile sfruttamento di cittadini stranieri, impiegati come braccianti agricoli e costretti a vivere in condizioni inaccettabili e soggetti a intermediazioni e sfruttamento, riproponendo così una forma di caporalato che, ritenuta ormai debellata nelle campagne, si ripropone con modalità ancora più gravi.

Occorre ricordare che lo stesso ministro Amato, intervenuto in audizione presso la Commissione sul tema della recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne e nelle attività legate al comparto primario il 10 ottobre scorso, ha sottolineato che il fenomeno del lavoro nero nel settore primario va inserito nel contesto più vasto del rapporto tra immigrazione clandestina, attività delle organizzazioni criminali e strutturazione dell'offerta di lavoro in diversi settori, presentandosi in modo più grave ed esteso nel settore dell'edilizia, che riguarda soprattutto le regioni Centro-settentrionali.

Il relatore rileva quindi che l'obiettivo dell'inchiesta riguarda l'esigenza di stroncare tali gravi illegalità, che danneggiano gravemente non solo i lavoratori migranti oggetto di sfruttamento, ma lo stesso settore primario, che subisce danni evidenti sia sotto il profilo della sicurezza degli operatori del settore agricolo, sia sotto il profilo della distorsione anche dei processi di determinazione del prezzo dei prodotti con aumenti ingiustificati.

Sottolinea che l'esigenza di ripristinare la piena legalità comporterà benefici al settore primario nel suo complesso, pur dimostrandosi sotto alcuni aspetti la necessità di ricorrere alla manodopera irregolare, a causa della difficoltà di reperire sufficiente manodopera nazionale per tali atti-

vità stagionali. In questo senso, ricorda alcune delle interessanti proposte emerse nel corso della citata audizione del ministro Amato, quali le liste di collocamento all'estero, la semplificazione dell'accesso al lavoro regolare, la punizione del caporalato come fenomeno criminale complessivo e non solo come violazione della cosiddetta legge Biagi, la cessazione delle agevolazioni fiscali e degli aiuti statali e comunitari per le aziende coinvolte, l'adeguamento della normativa del soggiorno premiale al lavoratore irregolare che denuncia i caporali.

Il relatore ritiene inoltre opportuno un ampliamento dell'oggetto della Commissione, al pari di similari Commissioni di inchiesta come quella antimafia, per comprendere la possibilità di verificare l'efficacia della normativa in materia e promuovere iniziative legislative per l'adeguamento di tale normativa, ampliando altresì il confine geografico dell'attività della Commissione stessa, in considerazione del verificarsi del fenomeno anche in regioni del Centro e del Nord.

Illustra quindi sinteticamente i contenuti dell'articolato del provvedimento, con riferimento alla composizione della Commissione di inchiesta, all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, al termine per la conclusione dei propri lavori, di cui ritiene opportuno prevedere un ampliamento, in considerazione dell'andamento dei lavori parlamentari, ed infine con riferimento ai compiti e ai poteri della Commissione, all'obbligo del segreto e all'organizzazione dei lavori della stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1059) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005*, approvato dalla Camera dei deputati

(1060) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006*, approvato dalla Camera dei deputati (Pareri alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La presidente PIGNEDOLI ricorda che relativamente all'Atto Senato n. 1059 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005) e all'Atto Senato n. 1060 (Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006), al termine della discussione congiunta e delle repliche, la Commissione procederà all'espressione di due pareri distinti.

Il relatore, senatore LUSI (*Ulivo*) riferisce alla Commissione sul rendiconto generale dello Stato (disegno di legge n. 1059) per i profili di competenza.

Ricordato preliminarmente che per il Ministero delle politiche agricole e forestali la legge di bilancio per il 2005 stabiliva inizialmente una dotazione di competenza pari a 1.554,145 milioni di euro e autorizzazioni di cassa per 2.309,59 milioni di euro, osserva che le variazioni intervenute nel corso dell'anno hanno determinato una dotazione definitiva di

competenza pari a 1.766,870 milioni, di cui 938,4 milioni di parte corrente e 828,5 milioni in conto capitale. Tali stanziamenti risultano superiori di circa il 12,5 per cento rispetto al 2004 e rappresentano lo 0,4 per cento della spesa del bilancio statale.

In termini di competenza nel 2005 sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di 1.686,5 milioni di cui 857,9 milioni si riferiscono a spese correnti, mentre 828,5 milioni si riferiscono a spese in conto capitale. Le autorizzazioni di cassa definitive ammontano a 2.287,1 milioni, di cui 995,1 milioni per le spese correnti e 1.292 per le spese in conto capitale. In termini di cassa i pagamenti effettuati dal Ministero nel 2005 ammontano a 1.523,1 milioni e si riferiscono per 1084 milioni alla gestione di competenza e per 439 milioni a residui derivanti dagli esercizi precedenti. Il dato sui pagamenti evidenzia una diminuzione del 10 per cento rispetto all'anno precedente.

I residui definitivamente accertati al 1° gennaio 2005 ammontavano a 1.788,3 milioni: conseguentemente la massa spendibile a disposizione dell'esercizio 2005 è stata pari a 3.555,2 milioni. Alla fine dell'esercizio i residui passivi si sono ridotti a 1.627 milioni. Questo dato rimane molto elevato, dal momento che corrisponde approssimativamente all'importo degli impegni di spesa assunti nell'intero esercizio. Al riguardo, il Governo nella seduta del 25 luglio 2006 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha precisato che tra le principali cause di questa dinamica ancora elevata del processo formativo dei residui passivi vi è il ritardo nel riparto del Fondo Unico per gli Investimenti (cap. 7003 di pertinenza del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro). In ogni caso, questa considerazione non riguarda soltanto il Ministero delle politiche agricole, dal momento che l'eccessiva entità dei residui passivi e la lentezza con cui vengono smaltiti è motivo di preoccupazione per il bilancio dello Stato in generale.

Dà quindi conto di una tabella riepilogativa dei principali dati risultanti dal rendiconto 2005 (allegata alla documentazione elaborata dal Servizio studi).

Le maggiori voci di spesa di conto corrente, in termini di competenza, riguardano per 461 milioni gli impegni di spesa relativi alle retribuzioni del personale, per 92 milioni gli impegni relativi all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle strutture, per 183 milioni i trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato (in primo luogo le regioni) e per 76 milioni i trasferimenti correnti a favore di imprese.

Le spese in conto capitale hanno principalmente la natura di trasferimenti ad altri soggetti. Gli impegni di spesa per investimenti effettuati direttamente dall'amministrazione del Ministero ammontano, infatti, a 84 milioni mentre i contributi agli investimenti destinati ad altre amministrazioni pubbliche hanno registrato impegni di spesa per un totale di 236 milioni e i contributi agli investimenti in favore delle imprese hanno evidenziato impegni per un totale di 368 milioni.

Qualche ulteriore elemento di riflessione può essere ricavato dalla relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, nelle parti relative al Ministero delle politiche agricole e forestali. Viene rilevata una continuità dell'azione amministrativa rispetto al 2004, con il mantenimento degli otto obiettivi strategici e una leggera diminuzione di quelli operativi che passano da ventotto a ventitre. Anche i cinque centri di responsabilità sono rimasti invariati. Il Ministero ha subito una riorganizzazione con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n. 79 che ha ripartito funzioni e competenze tra Direzioni generali, creandone delle nuove, ha inserito tra le missioni istituzionali la politica in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed ha ridenominato i due Dipartimenti (Filiera agricole e agroalimentari e Politiche di sviluppo) per sottolineare la nuova impostazione.

Dopo aver precisato che i centri di responsabilità hanno segnalato alcune criticità concernenti in prevalenza l'insufficienza di risorse umane e talvolta di mezzi tecnici, fa infine riferimento alla nota del Servizio Studi per alcune osservazioni inerenti alcuni centri di spesa e alcuni profili critici della legislazione vigente.

Passando a riferire sulle parti di competenza del disegno di legge di assestamento del bilancio (disegno di legge n. 1060), rileva che gli elementi di interesse sono recati dalla tabella n. 13. Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 267 prevede una dotazione di competenza pari a 1401,5 milioni di euro, con una preponderanza delle spese correnti, pari a 793,5 milioni, su quelle in conto capitale, pari a 608,1 milioni.

L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali, risulta pari a 1.940,3 milioni di euro, mentre la sensibile consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2006 ammonta complessivamente a 911,3 milioni di euro, quasi per intero in conto capitale (826,9 milioni). Variazioni alle suddette spese iniziali sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi e ulteriori variazioni vengono proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.

Il disegno di legge di assestamento individua il volume dei residui in 1.637,48 milioni di euro, con un incremento di 726,17 milioni rispetto ai residui presunti indicati in sede di approvazione della legge di bilancio (911,31 milioni).

Per quanto riguarda la competenza, l'assestamento individua spese per 1.445,72 milioni di euro, con un aumento di 44,17 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio (1.401,55). Tale aumento è dovuto interamente a variazioni apportate in dipendenza di atti amministrativi, pari a 46,91 milioni, su cui è intervenuta una riduzione di 2,74 milioni che si propone con il presente disegno di legge.

Relativamente alle spese di cassa, esse sono determinate in 1.859,61 milioni di euro con una diminuzione di 80,73 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio (1.940,34). In realtà, con il presente disegno di legge si

propone una riduzione di 165,08 milioni delle spese di cassa, riduzione in parte compensata dalle variazioni apportate in dipendenza di atti amministrativi che risultano pari a 84,35 milioni.

I totali di spesa di competenza e di cassa risultano modificati in base ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, sul quale si riferirà più oltre. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2005 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

Ricorda quindi che, per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, durante l'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati è stata apportata una sola modifica nell'articolato rispetto al testo presentato dal Governo, non riguardante il Ministero delle politiche agricole, tendente ad aumentare, all'articolo 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze), di 2.000 milioni l'importo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-*bis* della legge 468 del 1978.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, la modifica introdotta dalla Camera riguarda l'incremento delle spese di funzionamento del Dipartimento delle filiere agricole e alimentari di 9,5 milioni per la competenza ed altrettanti per la cassa (tabella 13, u.p.b. 2.1.1.0). Secondo quanto riportato dal Governo in sede di presentazione dell'emendamento alla Camera, si tratta di un'integrazione necessaria a seguito di un atto di transazione dell'Amministrazione con le Organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Pertanto le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, relativamente al Ministero delle politiche agricole, prevedono un incremento di 6,76 milioni di euro di competenza e una riduzione di 155,58 milioni di euro di cassa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) prende la parola per chiedere chiarimenti sulla data effettiva di espressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente del Centro di ricerca in agricoltura (n. 7), già da vario tempo iscritta nell'ordine del giorno della Commissione e del quale la Commissione non ha ancora iniziato l'esame.

In merito ritiene di interpretare il forte disagio dei senatori del suo Gruppo e dei Gruppi di opposizione che, pur se pienamente disponibili a iniziare l'esame di tale proposta, non hanno ancora avuto tale possibilità per l'atteggiamento delle forze di maggioranza, all'interno delle quali evidentemente sussistono ripensamenti e dubbi. Stigmatizza, pertanto, tale si-

tuazione che denota, a suo avviso, la mancanza di compattezza della maggioranza.

Ha quindi la parola il senatore LUSI (*Ulivo*) il quale ricorda che l'ordinato svolgimento dei lavori non può che partire dallo svolgimento della relazione introduttiva del relatore anche nel caso delle proposte di nomina. Assicura pertanto che, non appena svolta la relazione, la maggioranza sarà pronta ad esprimere le proprie valutazioni in merito.

La presidente PIGNEDOLI assicura che riferirà in merito al presidente Cusumano, relatore sulla proposta.

Il senatore LOSURDO (*AN*) ritiene inadeguata la risposta fornita dal senatore Lusi che si è limitato, nel suo intervento, a ribadire una cosa evidente.

La presidente PIGNEDOLI fa osservare che tali questioni potranno essere affrontate nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 ottobre 2006

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(23) CASSON ed altri. – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto*

(570) TIBALDI ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(572) TIBALDI ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

- e petizioni nn. 107 e 225 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 572, congiunzione con i disegni di legge nn. 23 e 570 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 23 e 570, congiunzione con il disegno di legge n. 572 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il relatore TURIGLIATTO (*RC-SE*) illustra il disegno di legge n. 572, evidenziando preliminarmente che esso è finalizzato ad equiparare i cittadini non lavoratori deceduti o colpiti da patologie conseguenti all'esposizione all'amianto ai lavoratori che abbiano subito un pregiudizio alla salute a seguito dell'esposizione a tale sostanza. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico di cui si compone il provvedimento all'esame dispone l'estensione ai predetti cittadini delle disposizioni del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

In base al comma 2 dell'articolo unico, le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono anticipate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, e rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il versamento di un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il comma 3 prefigura l'adozione da parte del Governo di un regolamento d'attuazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, mentre il comma 4 reca una clausola di copertura finanziaria.

Il relatore sottolinea quindi l'estrema sensibilità che l'opinione pubblica sta dimostrando nei confronti delle tematiche connesse alle conseguenze dell'esposizione all'amianto. Tale attenzione è testimoniata anche dalle petizioni n. 107 e 225, quest'ultima in particolare sottoscritta da un elevatissimo numero di cittadini. Considerato infine che il disegno di legge n. 572 affronta temi affini a quelli trattati nei disegni di legge n. 23 e n. 570, propone, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento del Senato, che l'esame degli stessi proceda congiuntamente.

Il presidente TREU avverte che, poiché non si fanno obiezioni sulla proposta del relatore, l'esame del disegno di legge n. 572 procederà congiuntamente con l'esame dei disegni di legge n. 23 e n. 570.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 11 ottobre.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale e, preso atto che non vi sono altre richieste di intervenire, la dichiara chiusa.

Replica quindi agli intervenuti la relatrice MONGIELLO (*Ulivo*), la quale esprime il proprio compiacimento per l'ampiezza della discussione, che ha evidenziato in modo approfondito i diversi profili attinenti alle materie oggetto della proposta all'esame, quali ad esempio quello del collocamento e dei flussi migratori. Rispetto a quest'ultimo tema, va sottolineato che la necessità – prospettata dal senatore Livi Bacci nel corso del suo intervento – di accertare se e in quale misura la domanda di lavoro agricolo sia soddisfatta dai flussi di lavoro agricolo stagionale riveste un particolare rilievo. La questione, peraltro, è emersa anche nel corso di un recente incontro ufficiale a cui ha preso parte, durante il quale i soggetti datoriali presenti hanno sottolineato la necessità di rimodulare i flussi

migratori, in modo da consentire un numero più elevato di ingressi regolari, soprattutto nei periodi coincidenti con i raccolti agricoli.

Riguardo alle perplessità espresse da taluni senatori circa l'opportunità di attivare un'inchiesta parlamentare, va precisato che la gravità del fenomeno dell'utilizzo di manodopera agricola irregolare al Sud è tale da giustificare la proposta ora al vaglio della Commissione, atteso in particolare che il lavoro sommerso, presente anche in altri settori – quali ad esempio quello dell'edilizia – riveste nel caso del settore agroalimentare aspetti peculiari, dei quali il caporalato è il fenomeno più eclatante e indicativo di una situazione di generale arretramento della legalità. Peraltro va sottolineato che i casi di utilizzo illegale degli immigrati in agricoltura si sono verificati non solo nell'area territoriale della provincia di Foggia, ma anche nella zona di Castelvoturno e di Bitonto, dando luogo quindi ad un fenomeno così diffuso da richiedere necessariamente l'acquisizione di elementi conoscitivi idonei a consentire l'individuazione di soluzioni legislative all'altezza della gravità del problema.

Appare infine condivisibile la proposta – emersa nel corso della discussione – di ampliare il termine per la conclusione dei lavori a dodici mesi, onde consentire l'espletamento di una attività di verifica più puntuale e più organica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TREU ricorda che nel corso della seduta del 12 ottobre, durante il dibattito sull'affare assegnato riguardante i lavoratori dei *call center*, alcuni dei senatori intervenuti hanno affrontato la questione relativa alle modalità di prosecuzione del confronto. Poiché la stessa questione gli è stata informalmente riproposta, ritiene opportuno che la Commissione adotti una decisione in merito. A questo proposito, va tenuto presente che le predette problematiche potranno essere esaminate anche nell'ambito della trattazione del disegno di legge finanziaria: il testo attualmente all'esame della Camera dei deputati, reca infatti, all'articolo 178, una disciplina specificamente volta alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che è richiamata anche nell'avviso comune siglato tra CGIL, CISL e UIL e la Confindustria, lo scorso 4 ottobre, avente ad oggetto l'attuazione della circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 2006, con specifico riferimento ai *call center*.

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) ritiene che la discussione sulla situazione dei lavoratori dei *call center* possa considerarsi conclusa, anche se la questione nel suo complesso dovrà essere riesaminata, sia nell'ambito del confronto parlamentare sul disegno di legge finanziaria, come ha testé ricordato il Presidente, sia successivamente, ove se ne riscontri la necessità. Peraltro, la vicenda continua a far discutere, e sollecita inter-

venti anche di altri soggetti pubblici. Desta qualche interrogativo, a questo proposito, il fatto che una circolare interna dell'INPS, diretta agli ispettori, sia stata illustrata ai destinatari – secondo modalità inusuali e piuttosto discutibili quanto all'opportunità – nel corso di un incontro tenuto presso una sede territoriale della Confindustria.

Il presidente TREU conviene con il senatore Zuccherini, per quanto riguarda la conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione dei lavoratori dei *call center* e la possibilità di proseguire comunque il confronto di merito nell'ambito della trattazione delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione. Per quanto riguarda le modalità con cui una circolare dell'INPS è stata illustrata ai destinatari, la Presidenza può senz'altro attivarsi in via informale, al fine di acquisire informazioni in merito.

Il senatore VIESPOLI (AN) sottolinea la necessità di non eludere i nodi problematici relativi alla situazione dei lavoratori dei *call center*. A suo avviso, la questione essenziale consiste nell'individuazione di un punto di equilibrio tra l'avviso comune, sottoscritto dalle parti sociali, l'iniziativa degli ispettori e le misure contenute nel disegno di legge finanziaria, alle quali ha fatto riferimento il Presidente.

Dopo che il senatore NOVI (FI) ha evidenziato che la misura contenuta nel disegno di legge finanziaria si configura come un vero e proprio condono previdenziale, il presidente TREU fa presente al senatore Viespoli che proprio le questioni da lui richiamate potranno trovare un'adeguata sede di trattazione nell'ambito dell'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria 2007.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 ottobre 2006

20^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINO informa dell'avvenuta assegnazione da parte del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare sulle patologie femminili del tumore al seno e dell'endometriosi.

Avverte inoltre che il ministro Turco ha comunicato di non poter intervenire nell'odierna seduta in sede di replica al dibattito sulle nomine dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e che pertanto la conclusione della procedura informativa avrà luogo in altra data. In proposito, informa che sono stati avviati gli opportuni contatti affinché si possa svolgere un'ulteriore procedura informativa nella medesima seduta in materia di Patto per la salute, come del resto richiesto da taluni senatori.

Il senatore GRAMAZIO (AN), a nome del suo Gruppo, stigmatizza l'assenza del Ministro, che rappresenta a suo avviso un segnale di disinteresse nei confronti della Commissione.

Coglie inoltre l'occasione per esprimere vivo apprezzamento per l'elevata professionalità mostrata da parte dell'Agenzia regionale di emergenza sanitaria del Lazio in occasione del tragico incidente avvenuto in data odierna nella metropolitana di Roma.

Il presidente MARINO, in relazione alle critiche testè avanzate, sottolinea che il ministro Turco sino ad ora ha dimostrato particolare sensibilità nei confronti della Commissione, come del resto testimonia anche la

disponibilità già anticipata dalla stessa ad accogliere taluni dei suggerimenti avanzati al fine di migliorare lo schema di regolamento sulla nomina dei direttori scientifici degli IRCCS.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) chiede che la Presidenza si attivi per calendarizzare un'audizione del Governo in relazione alla vicenda legata alla sentenza n. 328 del 2006 della Corte costituzionale, nella quale è dichiarato che non spetta allo Stato la potestà di stabilire con regolamento i requisiti delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, le quali intendano svolgere attività di formazione, nonché di attribuire i relativi poteri di verifica a un organo statale.

Il senatore CURSI (*AN*) chiede alla Presidenza di avviare gli opportuni contatti con il Ministro della salute onde poter conoscere quanto prima la data in cui sarà conclusa la procedura informativa riguardante i criteri di nomina dei direttori scientifici degli IRCCS e saranno svolte le comunicazioni sul Patto per la salute. Ritene altresì importante un chiarimento dell'Esecutivo con riferimento alle recenti vicende legate alla patologia della brucellosi.

Il presidente MARINO prende atto degli interventi svolti, ribadendo in particolare la disponibilità del Ministro ad intervenire, in tempi solleciti, ai lavori della Commissione.

Indi, preso atto della mancanza del numero legale prescritto per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

La senatrice BAIIO (*Ulivo*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita le forze di opposizione a contribuire al raggiungimento del prescritto numero legale richiesto per l'esame dello schema di decreto ministeriale iscritto all'ordine del giorno, tanto più che esso è volto a ripartire in modo vincolato uno stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 2006, approvata nel corso della precedente legislatura.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), senza negare la disponibilità della propria parte politica a contribuire all'esame dei provvedimenti assegnati alla Commissione, fa presente che spetta ai Gruppi di maggioranza la responsabilità primaria di assicurare il raggiungimento del numero legale.

Si associa il senatore CURSI (*AN*), il quale ricorda come nella passata legislatura le attuali forze di maggioranza, allora all'opposizione, non erano certo inclini a concorrere al numero legale.

Dopo un breve intervento del presidente MARINO, il quale auspica un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le forze politiche presenti

in Commissione, ha nuovamente la parola il senatore TOMASSINI (FI), che preannuncia la disponibilità del proprio Gruppo a contribuire, ove si rendesse necessario, al numero legale prescritto per l'esame dell'Atto del Governo n. 29 nella seduta già convocata per domani, onde consentire lo svolgimento della relazione introduttiva.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) paventa il rischio che il rinvio dell'esame dello schema di decreto ministeriale alla seduta di domani possa determinare un'inopportuna compressione dei tempi destinati alle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla libera professione intramuraria.

Si associa la senatrice MONACELLI (UDC), la quale coglie l'occasione per ribadire l'opportunità di assicurare, in generale, tempi adeguati alle attività conoscitive avviate dalla Commissione.

Seguono brevi interventi dei senatori BOSONE (Aut), il quale auspica lo svolgimento di audizioni in sedute antimeridiane da convocare nelle giornate di giovedì, e del senatore GRAMAZIO (AN), che si associa alle considerazioni del senatore Tomassini.

La senatrice BAIIO (Ulivo) esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal senatore Tomassini.

Il presidente MARINO prende atto dell'atteggiamento positivo dei Gruppi di opposizione, rinviando all'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta, il tema più generale della programmazione dei lavori della Commissione. Constatata la perdurante assenza del numero legale prescritto per l'esame dello schema di decreto in titolo ed apprezzate le circostanze, toglie indi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 ottobre 2006

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1069) Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Esame e rinvio)

Il presidente SODANO (RC-SE), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che sia durante l'esame del disegno di legge sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sia nel corso della recente audizione del dottor Bertolaso si è avuto modo di cominciare a riflettere sull'attuale emergenza nel settore dei rifiuti che vive la regione Campania, illustra il decreto-legge in titolo, ad iniziare dall'articolo 1 che assegna al Capo del Dipartimento della protezione civile le funzioni di commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania. La situazione di emergenza fu decretata in quella regione nel 1994 e, da allora, si sono succeduti come commissari delegati prefetti e presidenti della regione senza raggiungere risultati positivi. Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Commissario delegato ad adottare gli indispensabili provvedimenti per la tutela degli interessi pubblici delle popolazioni interessate. Il comma 3, poi, consente allo stesso Commissario di avvalersi di tre commissari, uno dei quali dotato di esperienza nel settore della raccolta differenziata e prevede altresì la costituzione di una commissione di esperti; il comma 4 prevede una riduzione dell'attuale organico della struttura commissariale.

Uno degli elementi più qualificanti del decreto-legge si rinviene nell'articolo 2 che, al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei

cittadini, richiama i principi della Carta di Aalborg, siglata nel 1994. L'articolo 3 affida al Commissario delegato il compito di ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione, annullando conseguentemente la procedura di gara indetta con l'ordinanza n. 281 del 2006 e tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il Commissario delegato individua le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle ecoballe delle cave dimesse, operazione che, tuttavia, potrebbe aprire un contenzioso con la precedente società affidataria del servizio.

L'articolo 4 reca misure per la raccolta differenziata, consentendo al Commissario delegato di adottare le opportune misure sostitutive, mentre l'articolo 5 individua, sino alla cessazione dello stato di emergenza e fatti salvi eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, alcune discariche per lo smaltimento dei rifiuti, sebbene una di esse, quella di «Difesa grande», nel comune di Ariano Irpino, è stata posta sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria proprio alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto-legge. Va inoltre rilevato che, proprio in ossequio ai principi della Carta di Aalborg, richiamati nell'articolo 2, occorrerebbe un maggior coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni interessate nella individuazione delle località presso le quali si trovano le discariche. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che il Commissario delegato dispone i necessari interventi di sistemazione delle discariche, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili; il comma 3 consente il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti. Il comma 5, poi, consente al Commissario di sostituirsi ai sindaci ed ai presidenti delle province per assicurare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti, mentre il comma 6 precisa che gravano sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti gli interventi resi necessari dal decreto-legge.

Fa infine presente che da parte di molte autorità locali provengono sollecitazioni affinché siano richiamati i principi di solidarietà nel momento in cui si deciderà di provvedere al trasferimento dei rifiuti anche in altre regioni, fermo restando che sarà necessario porre dei limiti temporali e volumetrici per queste operazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (AN), nell'auspicare che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa assolvere pienamente le funzioni attribuitegli con il presente decreto-legge, ritiene criptico e fuorviante il comma 3 dell'articolo 1, laddove consente al Commissario delegato di avvalersi di tre subcommissari, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Infatti, non solo dovrebbe essere ribadito che i subcommissari sono delegati ad esercitare soltanto le funzioni che sono attribuite al Commissario delegato, ma occorrerebbe precisare come vengono ripartite le stesse funzioni tra i tre subcommissari.

Suscita perplessità anche l'articolo 3, mentre per quanto concerne il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti dovrebbe essere acquisita l'intesa dei presidenti delle regioni coinvolte. Infine, l'individuazione di ulteriori discariche non dovrebbe essere legata soltanto all'osservanza del requisito della messa in sicurezza, occorrendo richiamare anche ulteriori *standard* qualitativi.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), pur condividendo la necessità di intervenire con un provvedimento d'urgenza per fronteggiare l'attuale situazione critica che si sta vivendo nella regione Campania ed in particolare a Napoli, legata alla notevole consistenza dei rifiuti da smaltire, osserva in via preliminare che tale emergenza rischia di riprodursi in futuro poiché gli impianti di combustibile derivato da rifiuti (CDR) restano inadeguati ed il termovalorizzatore di Acerra entrerà in funzione soltanto fra otto mesi e consentirà lo smaltimento solo di 650.000 tonnellate di rifiuti a fronte degli oltre 2 milioni annui di tonnellate di rifiuti.

Soffermandosi sul merito dell'articolato, emerge l'assenza di un riferimento all'individuazione di un sistema diffuso ed avanzato di raccolta differenziata, non essendo sufficiente il mero richiamo previsto dalla normativa vigente. Inoltre, non vi è traccia di interventi preventivi, indispensabili per contenere la crescita dei rifiuti. Si dovrebbero poi individuare ulteriori discariche da utilizzare prontamente, dopo aver attentamente valutato la situazione sanitaria ed ambientale.

Ma, al di là di queste considerazioni preliminari, in diversi punti il decreto-legge in esame dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione, a cominciare dall'articolo 1, comma 1, dove ci si dovrebbe riferire più correttamente al settore della gestione anziché del solo smaltimento dei rifiuti. Suscita profonda preoccupazione il comma 2 del medesimo articolo, il quale non prevede alcun termine di scadenza per l'esercizio dei poteri straordinari che sono attribuiti al Commissario delegato, in deroga rispetto alle norme vigenti. In tale senso, appare eccessivamente estesa la facoltà data allo stesso Commissario di esercitare tutti i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile già emanate, quando sarebbe al contrario necessario specificare a quali ordinanze ci si intende riferire. Tale ampiezza nelle deroghe e nell'assegnazione di poteri *extra ordinem* emerge, tra l'altro, anche quando si stabilisce che il Commissario delegato adotta gli indispensabili provvedimenti per assicurare la tutela degli interessi primari delle popolazioni interessate. Tale previsione, infatti, risulta pericolosamente generica, configurando una deroga generalizzata, priva di finalità e senza puntuale indicazione delle misure attivabili.

Ulteriori considerazioni critiche riguardano la ripartizione dei compiti tra i tre subcommissari – la cui nomina comunque appare in linea di principio condivisibile – nonché il riferimento, contenuto nel comma 2 dell'articolo 3, al termine ecoballe che appare sprovvisto di una precisa definizione giuridica. D'altro canto, suscita profonde riserve tale disposizione nel momento in cui consente lo smaltimento delle stesse ecoballe nelle

cave dismesse esistenti in Campania poichè ciò appare in contrasto con il generale divieto di smaltimento dei rifiuti delle cave.

Anche il comma 3 dell'articolo 5 dovrebbe essere riformulato dal momento che non si può autorizzare il trasferimento fuori regione di una parte di rifiuti, senza garantire lo smaltimento ed il recupero degli stessi rifiuti, previo accertamento delle indispensabili condizioni di sicurezza ambientali e sanitaria. Il comma 5 dello stesso articolo 5, nel prevedere che il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti, sostituendosi ai sindaci e ai presidenti delle province, configura l'esercizio di ulteriori poteri straordinari che svuotano le competenze delle autonomie locali in tale settore.

Alla luce delle considerazioni esposte, ribadisce la necessità di una profonda riformulazione del decreto-legge in titolo, per quanto riguarda le numerose parti critiche di esso che sono state segnalate.

Il senatore LIBÈ (*UDC*), associandosi a molte delle osservazioni critiche espresse dal senatore Ronchi, ritiene che appare eccessivamente ottimistica l'affermazione resa nella recente audizione dal Capo del Dipartimento della protezione civile circa il superamento in dieci giorni dell'attuale fase di emergenza in Campania. Inoltre, il decreto-legge in esame necessita di diverse modifiche poichè esso non si pone l'obiettivo di ripristinare in tempi certi le condizioni di normalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti, superando la perdurante fase emergenziale.

Il senatore BRUNO (*Ulivo*) chiede conferma dell'esistenza di una ordinanza di protezione civile che riconosce ai Prefetti un incremento degli emolumenti, pari al trenta per cento, connesso al raggiungimento degli obiettivi determinati dalla fase di emergenza.

Il presidente SODANO (*RC-SE*), nel confermare al senatore Bruno l'esistenza di tale previsione, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per le ore 18 di lunedì 23 ottobre 2006.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 ottobre 2006

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

Interviene il ministro per le politiche europee Emma Bonino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, approvato dalla camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre 2006.

Il presidente MANZELLA fa presente che il disegno di legge comunitaria è stato calendarizzato in Assemblea per giovedì 26 ottobre. Nel rilevare l'opportunità di addivenire ad una rapida conclusione dell'iter procedurale, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 19 ottobre.

La Commissione conviene.

Al senatore STIFFONI (*LNP*), che rilevava la necessità di poter conoscere le relazioni di tutte le Commissioni per poter formulare più efficacemente eventuali proposte emendative, il presidente MANZELLA replica assicurando che l'espressione delle relazioni non ancora trasmesse sarà sollecitata nelle sedi opportune.

Prende quindi la parola il ministro Emma BONINO, rilevando preliminarmente che il disegno di legge comunitaria all'esame della Commissione ha mantenuto una sostanziale aderenza rispetto all'impianto origina-

rio, quale delineato nella scorsa legislatura, pur prevedendo alcuni correttivi non secondari come la riduzione a 12 mesi del termine per l'esercizio delle deleghe legislative ed il necessario inserimento di ulteriori direttive nel frattempo scadute.

Nel rilevare l'importanza dei miglioramenti apportati, sottolinea fortemente la necessità di concludere l'esame nel più breve tempo possibile, auspicando che il disegno di legge in esame venga approvato già nell'attuale testo. Diversamente, la necessità di un'ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento comporterebbe, a causa della concomitanza con la sessione di bilancio, la probabile conseguenza di dover rinviare a gennaio prossimo l'approvazione definitiva. Tale ritardo renderebbe il testo del disegno di legge non più attuale, oltre a determinare il rischio di una inopportuna sovrapposizione tra la presentazione del disegno di legge comunitaria per il 2007 e l'attuale provvedimento.

Dà quindi conto con soddisfazione dell'esito della scorsa riunione trimestrale del collegio dei commissari UE dedicata alle procedure di infrazione: l'Italia ha registrato ben 70 archiviazioni (a fronte delle sole 5 dello scorso anno) e le nuove procedure di infrazione sono 17 contro le 34 dello scorso anno. Non vi è inoltre – prosegue il ministro Bonino – nessuna procedura in base all'articolo 228 del Trattato.

Ritiene pertanto necessario non dissipare gli incoraggianti miglioramenti ottenuti, ribadendo il proprio auspicio di una rapida approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

Il presidente relatore MANZELLA (*Ulivo*), dichiara di condividere le considerazioni testè svolte dal ministro Bonino, rilevando la necessità di poter presentare sin d'ora dei risultati concreti dinanzi alla Commissione europea. A tal fine, rileva l'esigenza di poter disporre, tenuto conto dei lavori dell'Assemblea e delle altre Commissioni, di un tempo sufficiente per poter concludere l'esame già nella prossima settimana.

Ritiene poi che si possa accogliere la richiesta di privilegiare l'esigenza di una approvazione definitiva del disegno di legge, rispetto all'introduzione di nuovi emendamenti, auspicando tuttavia che il Governo possa preannunciare gli aspetti generali del disegno di legge comunitaria per il 2007, in modo da poter tener conto anche delle eventuali proposte emendative che i vari presentatori convenissero eventualmente di ritirare.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), pur prendendo atto delle considerazioni del ministro Bonino, precisa sin d'ora di non condividere alcuni aspetti del disegno di legge comunitaria: a prescindere dall'aspetto relativo alle sanzioni, che sino ad ora non hanno mai raggiunto stadi avanzati come quelli a più riprese paventati dal Governo, ritiene in particolare che vi siano aspetti sui quali sarebbe opportuno intervenire in modo più incisivo e coerente, come ad esempio in tema di immigrazione, in quanto le attuali disposizioni si prestano, a suo avviso, ad un'eccessiva elasticità interpretativa.

Il senatore CASOLI (*FI*) dà conto del costruttivo dibattito svolto in Commissione Industria, al termine del quale è stata approvata una relazione all'unanimità, nella quale viene evidenziata la crescente incidenza delle fonti comunitarie sul tessuto industriale nazionale.

Per tali ragioni, raccomanda fortemente che d'ora in poi vi sia una maggiore capacità di intervento nella fase ascendente, in quanto la legge comunitaria, costituendo un atto di adempimento dovuto, consente margini di intervento piuttosto ristretti.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), nel rilevare preliminarmente che il disegno di legge comunitaria potrà fornire l'occasione per un confronto aperto anche nel corso dell'esame in Assemblea, si sofferma quindi sull'articolo 12, recante attuazione delle norme in materia di procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato: tale disposizione, a suo avviso, dovrebbe essere meglio precisata al fine di chiarire l'ampiezza dei diritti attribuiti ai soggetti interessati.

Rileva poi la necessità di definire in modo più organico e puntuale gli aspetti connessi alla tutela dei lavoratori aeroportuali, esprimendo altresì perplessità in merito all'articolo 22 del disegno di legge, che abroga la legge n. 250 del 2000 recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

Si sofferma altresì sull'attuale formulazione della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 10, di attuazione di direttive in materia di mercati degli strumenti finanziari, domandando chiarimenti al Governo sul punto.

Preannuncia infine la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*), nel ritenere condivisibili le considerazioni svolte dal ministro Bonino, domanda tuttavia in quale modo il Governo intenderà tener conto delle proposte emendative al disegno di legge in esame.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*), chiede al ministro Bonino dati più precisi in merito all'ultimo *scoreboard* in materia di procedure di infrazione tra i vari Stati membri, nonché di fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni che investono il rapporto tra gli ambiti di competenza statali e regionali.

In linea generale, si sofferma sul ruolo del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei che, a suo avviso, avrebbe potuto essere valorizzato maggiormente in più di un'occasione: in primo luogo sulla nota vicenda della fusione tra Autostrade e Abertis; in secondo luogo con riguardo alla normativa nazionale sulla indetraibilità dell'IVA per le autovetture aziendali che non costituiscono oggetto proprio dell'attività di impresa.

Rileva inoltre la necessità di assicurare un maggior coordinamento tra fase ascendente e discendente, segnatamente sotto il profilo dell'organizzazione dei singoli ministeri. Tali aspetti potrebbero, a suo avviso, formare

oggetto di uno specifico dibattito in Commissione, anche al fine di valutare eventuali proposte di iniziativa parlamentare o governativa.

Interviene nuovamente il ministro Emma BONINO il quale, nel riservarsi di rispondere più compiutamente ai chiarimenti richiesti in una prossima seduta, fa presente che i nuovi orientamenti della Commissione sulle sanzioni appaiono ben più rigorosi che in passato.

Dichiara poi di condividere le considerazioni del senatore Casoli in ordine all'opportunità di assicurare una migliore capacità operativa sin dalla fase ascendente della produzione delle fonti comunitarie. Sul punto, peraltro, sottolinea l'estrema difficoltà per il sistema Paese di esprimere posizioni unitarie e condivise, il che si traduce inevitabilmente in una minore capacità negoziale.

Nel rilevare come la legge n. 11 del 2005 offra alcuni strumenti che potrebbero risultare preziosi, come ad esempio il CIACE, assicura l'impegno del Governo ad utilizzarli al meglio, facendo peraltro osservare, con particolare riguardo alla questione dell'indetraibilità dell'IVA per le automobili, che tale questione è tuttavia risalente e che le valutazioni prognostiche sulla compatibilità con le norme comunitarie risultano spesso assai complesse, come il recente caso dell'IRAP ha inequivocabilmente dimostrato.

Ribadisce in ogni caso l'esigenza di migliorare fortemente la capacità delle istituzioni di intervenire in modo tempestivo sin dalla fase ascendente.

Dichiara, infine, di accogliere il suggerimento del presidente Manzella, preannunciando di voler fornire le linee generali del disegno di legge comunitaria del 2007.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 ottobre 2006

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26)

(Osservazioni alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamando l'articolo 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che ha conferito al Governo la delega nell'esercizio della quale il provvedimento stesso è stato emanato. A tale riguardo sottolinea come il principio di delega ivi sancito chiama il Governo ad adeguare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria alle disposizioni recate da quella legge (n. 262 del 2005), «apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse». Il tenore di questa disposizione si distingue da quello di altre leggi che hanno delegato il Governo a coordinare tra loro testi di rango legislativo: ricorda, in particolare, il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d*) della legge di semplificazione 1998 (legge 8 marzo 1999, n. 50), che prevedeva il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la

coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo». Ricorda che quest'ultimo criterio di delega, peraltro inserito in un più ampio contesto di principi per il riordino delle materie indicate dalla legge di semplificazione, è stato interpretato dalla Corte costituzionale nel senso di consentire al Governo interventi di coordinamento non soltanto formale (sentenze della Corte costituzionale nn. 52, 53 e 174 del 2005). Osserva peraltro come il citato articolo 43 della legge n. 262 sembri confinare il coordinamento demandato al Governo in ambiti più ristretti di quelli indicati dalla legge di semplificazione del 1998.

In conclusione, propone di esprimersi in senso non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare se gli interventi così realizzati siano riconducibili a «modifiche necessarie per il coordinamento» delle previgenti disposizioni con quelle di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, in coerenza al principio di delega recato dall'articolo 43 di quella legge, a norma del quale il Governo è chiamato ad adeguare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria alle disposizioni recate da quella legge (n. 262 del 2005), «apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

Interviene il senatore **STORACE (AN)** chiedendo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, per consentire i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore presidente **VILLONE (Ulivo)** illustra i disegni di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore presidente **VILLONE (Ulivo)** illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili – anche alla

luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale – alla competenza legislativa statale per la definizione delle norme generali in materia di istruzione, in quanto sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale, mentre altre disposizioni sono qualificabili come principi fondamentali in materia di istruzione. Si sofferma sull'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 4», comma 3, il quale dovrebbe a suo avviso essere integrato con l'indicazione dell'autorità competente a determinare i criteri e le modalità per la nomina del presidente delle commissioni di esame, e con l'individuazione dell'atto a ciò deputato. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con l'osservazione ora formulata.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 1.46 con il quale si delinea una disciplina delle prove scritte dell'esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: tale proposta emendativa demanda alle commissioni di esame la definizione dei testi e l'organizzazione di due delle tre prove scritte di esame, garantendo carattere nazionale a una sola prova scritta. Questa previsione, a suo avviso, non appare coerente con la finalità di garantire su tutto il territorio nazionale la tutela di istanze unitarie, che è posta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a fondamento la titolarità delle competenza legislativa statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione, ma anche della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di istruzione, a norma dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione. Non ritiene si debba negare la possibilità di demandare all'autonomia scolastica la definizione di una parte delle prove d'esame, ma a suo giudizio il riconoscimento dell'autonomia scolastica deve essere bilanciato con la tutela di una sostanziale uniformità su tutto il territorio nazionale.

Dopo gli interventi dei senatori STORACE (AN) e PALMA (FI), la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 ottobre 2006

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 17 ottobre 2006

12^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(Doc. XXII, n. 7) CARUSO ed altri. – Proposta di inchiesta parlamentare sull'«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti 3.1 e 4.1, segnalando, per quanto di competenza, che il Documento, che ricalca nell'impianto generale quanto previsto dalla Deliberazione del Senato del 23 marzo 2005, istitutiva dell'analoga Commissione nella XIV legislatura, all'articolo 4, comma 2, prevede, rispetto alla precedente Deliberazione, espliciti tetti di spesa per quanto attiene al funzionamento della Commissione, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. Anche alla luce del parere già reso in sede di esame di fattispecie analoghe, segnala che non vi sono dunque osservazioni in ordine ai profili di carattere finanziario e propone di rendere quindi parere non ostativo sul testo e sui citati emendamenti.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.

(1048) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TECCE (*RC-SE*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, la sospensione, fino al 30 giugno 2007, delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili locati a categorie svantaggiate, con un possibile prolungamento della sospensione al 30 giugno 2008 per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione da enti, società, istituti bancari e assicurativi ed altre persone giuridiche aventi quale oggetto sociale la gestione di patrimoni immobiliari ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche detentori di oltre 100 unità immobiliari. Per quanto di competenza segnala che, secondo anche quanto evidenziato nella nota di lettura n. 11 del 2006 del Servizio di bilancio cui si rinvia, la sospensione in parola potrebbe determinare un'incidenza pregiudizievole a carico dei profili finanziari e contabili delle operazioni di cartolarizzazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, posto che gli immobili interessati presentano, ove locati, un valore ridotto rispetto a quelli liberi e possono risultare di più difficile collocazione. Al riguardo, considerato peraltro che il decreto legge, all'articolo 1, comma 7, conferisce ai conduttori di immobili ceduti a persone giuridiche nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione e che si trovino in condizioni disagiate il diritto al rinnovo del contratto per la durata di nove anni, non prorogabili, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti del provvedimento in relazione allo stato di attuazione delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 2 e SCIP 3. In particolare, come segnalato dal servizio del Bilancio, osserva la necessità di chiarire le eventuali ripercussioni negative che potrebbero coinvolgere il rimborso alle scadenze dei *bond* dell'operazione SCIP 2 ancora in circolazione, nonché rallentare la generazione di plusvalenze connesse all'operazione medesima, e volte a ripagare alle banche il prestito di 800 milioni di euro contratto nel 2004 con garanzia dello Stato, e recare pregiudizio alla partenza dell'operazione SCIP 3, legata agli immobili della Difesa. In relazione a tali profili, segnala inoltre che la legge n. 104 del 2004 ha previsto una facoltà per la SCIP (la società veicolo incaricata della cartolarizzazione) di richiedere un indennizzo allo Stato in caso di decremento del valore patrimoniale degli immobili da collocare nel mercato, per cui chiarimenti in ordine agli effetti del decremento patrimoniale degli immobili si rendono necessari anche sotto il profilo di eventuale contenzioso. In base all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, viene previsto a favore dei proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, per tutto il periodo di sospensione, il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 23 del 2006, convertito con legge n. 86 del 2006, per cui il relativo reddito da

fabbricati di cui all'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società. Al riguardo, chiarimenti si rendono necessari in ordine ai criteri di quantificazione adottati nella relazione tecnica per la stima della perdita di gettito che ne deriva, con particolare riferimento ai parametri assunti come base di calcolo per la determinazione del canone medio annuo che, secondo quanto evidenziato dalla nota del Servizio del bilancio cui si rinvia per gli specifici aspetti di quantificazione, viene ricostruito sulla scorta dei dati relativi all'anno di imposta 2003, sebbene risultino disponibili dati più aggiornati (banca dati SINTESI del Ministero dell'economia e delle finanze contenente i dati delle dichiarazioni presentate nel 2004). Si segnala inoltre l'opportunità di un chiarimento e una valutazione da parte del Governo circa gli effetti conseguenti al combinato disposto tra la norma del provvedimento all'esame ed il richiamato articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 23 del 2006, atteso che quest'ultimo fa riferimento ai soli redditi imponibili riferiti al 2006, e dunque sembrerebbe limitare l'ambito di efficacia della nuova disposizione al solo periodo del 2006 e non anche alla parte dell'anno 2007 che risulta invece interessata dalla sospensione dell'esecuzione degli sfratti. In merito all'articolo 4 del decreto-legge, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i profili di costi amministrativi connessi alla creazione di un tavolo di concertazione, convocato dal Ministro delle infrastrutture, volto a definire, entro 60 giorni dalla convocazione, il piano pluriennale nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato all'aumento di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato, atteso che la relazione tecnico-normativa annessa al provvedimento associa alla realizzazione del tavolo di concertazione un onere, sia pur limitato nell'importo e nel tempo.

L'articolo 5 stabilisce un abbattimento della quota percentuale deducibile dei canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cd. contratti a canone libero o «non concordati»), assumendo la percentuale di deduzione del 14 – anziché del 15 – per cento. Tale previsione, che costituisce, ai sensi dell'articolo 6, lo strumento di copertura degli oneri connessi al provvedimento, se in prima analisi appare determinare effetti positivi in termini di maggiori entrate, va tuttavia valutata per i possibili effetti in termini di spostamento delle preferenze dei proprietari di immobili, che potrebbero optare per la stipula di contratti con canone concordato. Osserva quindi l'esigenza di acquisire chiarimenti circa la valutazione del rischio di determinazione di tali possibili effetti di disincentivo alla sottoscrizione di contratti «non concordati», di senso contrario all'intento della norma, atteso peraltro, come evidenziato dalla nota del Servizio del bilancio, il più favorevole regime fiscale per i contratti a canone concordato. Appare opportuno, infine, acquisire chiarimenti in ordine alla portata della modifica di percentuale di deducibilità ivi prevista, che sembrerebbe prevista a regime, senza limitazione temporale al solo periodo di sospensione operata dal provvedimento, a fronte di un minor gettito che ri-

sulta invece circoscritto e limitato nel tempo, in termini di cassa, al solo periodo 2007-2008.

Il presidente MORANDO invita il Governo a fornire quanto prima le risposte ai problemi evidenziati dal relatore, con particolare riguardo alla questione dell'impatto delle disposizioni in esame sulle operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici già in essere o che stanno per essere avviate.

Il senatore VEGAS (FI) concorda sull'esigenza che il Governo chiarisca il possibile impatto del provvedimento in esame sulle cartolarizzazioni, osservando che eventuali effetti negativi su tali operazioni rischierebbero anche di peggiorare il *rating* del Paese.

Il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 17 ottobre 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
BELLINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a – Giustizia)

(13^a – Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (1048).

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a – Finanze e tesoro)

(10^a – Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 10,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9, 30 e 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- I. Proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
 - BIANCO ed altri. – Istituzione della Giornata Nazionale del *Braille* (900).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
 - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
 - CARLONI e NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

II. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18)
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19)

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Comunicazioni del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sulle scuole di formazione dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e al Formez, nonché in materia di contrattazione nel pubblico impiego.

II. Interrogazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (19).
- MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (26).
- CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (580).

AFFARI ASSEGNATI

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*Doc. LXXXIX*, n. 1).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (n. 2).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite: audizione di Kemal Dervis, Amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006 (n. 27).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 (1059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005. (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Presidente dell'ACRI.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).

- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9,30, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (923).
- SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (938).
- Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
 - RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità (786).
 - Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento*).
- DIVINA. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

II. Seguito dell'esame del documento:

- NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 10*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A. (n. 7).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 (1059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 11

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione della proposta di inchiesta parlamentare:

- CARUSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII, n. 7*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 10).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonchè delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (23).
 - TIBALDI ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (570).
 - TIBALDI ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (572).
 - e delle petizioni nn. 107 e 225 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 29).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
 - BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (1069).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei prodotti del settore cartaceo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (n. 8).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 9).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 14

Audizione del Ministro delle comunicazioni.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

